STUDIO NOTARILE MARCHETTI
Via Agnello n. 18
20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 10.633 di rep. N. 5.463 di racc.

Verbale di assemblea speciale
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici)
il giorno 10 (dieci)
del mese di gennaio
in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.
Io sottoscritto ***Carlo Marchetti***, notaio in Milano, iscrit al Collegio Notarile di Milano,
su richiesta, a mezzo del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio A ***Dario Trevisan***, della società per azioni quotata:

"Fondiaria - Sai S.p.A."

con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, capitale sociale sottoscritto e versato euro 1.194.572.973,80 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00818570012, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 59539 (la **"Società"**, qui identificata con i dati riferiti alla data di svolgimento dell'assemblea),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale della assemblea speciale dei titolari di Azioni di Risparmio A emesse dalla predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in terza convocazione **in Milano, viale Don Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive**, in data

12 (dodici) dicembre 2013 (duemilatredici)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.
Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.

***

L'Avvocato ***Dario Trevisan***, nella sua qualità di Rappresentante Comune dei titolari di Azioni di Risparmio A emesse dalla Società, alle ore 14,35 (quattordici e trentacinque) assume la presidenza dell'assemblea con il consenso dei presenti nessuno opponendosi a ciò - non essendo peraltro presente alcun Consigliere della Società - e in tale veste dichiara aperta la seduta.
Chiede la parola **Radaelli**, il quale fa presente che a suo parere la riunione non abbia natura assembleare, ma sia una semplice "chiaccherata" tra azionisti, perchè nella documentazione che è stata fornita in vista della riunione non si riscontra una adeguata informativa né, sostiene, risulta essere stata messa a disposizione adeguata documentazione, onde consentire all'assemblea di discutere e deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, non essendo peraltro stata distribuita e/o resa disponibile la copia dell'atto di citazione relativo alla impugnativa promossa dal Rappresentante

Comune, in ottemperanza a quanto deciso dall'assemblea speciale di categoria del marzo 2013. Invitato dal **Presidente** a non entrare nel merito dei singoli argomenti - che saranno oggetto di successiva discussione solo dopo l'espletamento delle formalità di apertura dei lavori assembleari - **Radaelli** ribadisce di voler preliminarmente precisare che a suo parere la presente riunione non può essere definita un'assemblea dei soci di categoria.
Proseguendo, il **Presidente** chiama me notaio a redigere il verbale della riunione.
Radaelli, interviene nuovamente e contesta tale nomina, poiché, a suo parere, il notaio Carlo Marchetti risulta essere in palese conflitto di interessi, essendo figlio e socio dello studio del notaio Piergaetano Marchetti - estensore di un noto parere le cui conclusioni sono particolarmente rilevanti per gli argomenti dell'odierna riunione - ed essendo lo Studio Marchetti notoriamente consulente di riferimento di Mediobanca, Unicredit ed altri soggetti che hanno significativi interessi rispetto a quanto oggi in discussione. Ricorda di aver già rilevato tale conflitto di interessi nella scorsa assemblea del 27 marzo e rimarca il proprio convincimento che il notaio Marchetti avrebbe dovuto declinare l'invito a prestare la propria attività professionale per questa assemblea. Conclude riservandosi ogni tipo di verifica in merito alla rispondenza di tale comportamento al Codice deontologico del notariato e ad ogni altra legge.
D'Atri, interviene precisando di non voler discutere il profilo professionale del notaio, quanto piuttosto la scelta del Rappresentante Comune di voler convocare un'assemblea (con conseguente nomina del notaio) e i costi che essa determina senza un'effettiva utilità, rimarcando quell'"inutilità deliberativa" della riunione, già sottolineata da Radaelli. Invita quindi a privilegiare metodi di informazione ai soci diversi (ad esempio attraverso un sito web o dando riscontro alle richieste dei singoli soci) rispetto ad una convocazione di assemblea nei termini proposti, che sembra servire solo a creare una sorta di "alibi" per il Rappresentante Comune in caso di future contestazioni circa il suo scarso attivismo. Conclude sottolineando che la scelta del notaio spetta al Presidente, senza che i soci siano chiamati ad approvare tale nomina.
Cardarelli, considerata l'opposizione di Radaelli alla scelta del notaio verbalizzante, propone che detta nomina sia messa ai voti.
L'Avvocato **Trevisan** condivide la proposta di Cardarelli e, al fine di garantire la massima trasparenza, domanda se vi siano opposizioni anche in merito all'assunzione della presidenza da parte del medesimo.
Radaelli, precisa di ritenere che, se la riunione fosse stata qualificabile quale assemblea dei soci di categoria, il Rap-

presentante Comune sarebbe stato l'unico legittimato a presiederla. Ribadisce tuttavia di non ritenere che si tratti di una siffatta tipologia di assemblea.
L'Avvocato **Trevisan**, quindi, alle 14,42, presenti 74 legittimati al voto per n. 148.457 azioni pari al 11,626943% delle azioni di risparmio emesse (come da elenco allegato sotto "A"), pone ai voti per alzata di mano l'assunzione della presidenza da parte di Trevisan medesimo. Durante il voto, **D'Atri**, dalla sala, contesta, in sede dichiarazione di voto, tale scelta sottolineando che, nel mettere ai voti una proposta, Trevisan già agisce quale Presidente. L'Assemblea approva. Astenuti Iemmi (765 azioni, in proprio) e Radaelli (1 azione, in proprio), il quale ribadisce di volersi astenere non ritenendo che la riunione sia qualificabile tecnicamente quale assemblea. Favorevoli le restanti azioni intervenute. Il Presidente proclama il risultato.
Pastori, interviene e, in sede di dichiarazione di voto, precisa di essere presente con l'obiettivo di avere informazioni e notizie dopo anni di gestione poco trasparente da parte della Società; ritiene quindi risibili le contestazioni avanzate, che appaiono come un tentativo di impedire una corretta informativa ai soci.
Il **Presidente**, quindi, alle 14,45, invariati i presenti, pone altresì ai voti per alzata di mano la designazione di me notaio quale segretario per la redazione del verbale dell'assemblea L'Assemblea approva. Astenuti Iemmi (765 azioni, in proprio), Radaelli (1 azione, in proprio), Riva (1.000 azioni, in proprio) e Felappi (145 azioni, in proprio). D'Atri (1.675 azioni per delega, come da elenco allegato) dichiara di non partecipare al voto. Favorevoli le restanti azioni intervenute. Il Presidente proclama il risultato.
Il **Presidente** quindi prosegue nelle proprie dichiarazioni di apertura dei lavori, comunicando quanto segue:
- l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di Legge e di Statuto, anzitutto con avviso pubblicato in data 9 novembre 2013 sul sito internet della Società, sul Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con il seguente

ordine del giorno

1. Informativa del Rappresentante Comune in ordine alle iniziative intraprese dal medesimo a tutela della categoria nei confronti di Fondiaria-Sai S.p.A. relativamente alle deliberazioni da tale società assunte in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 27.06.2012;
2. Informativa sull'utilizzo del Fondo Comune ex art. 146, I comma, TUF costituito con delibera dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio in data 13.04.2012;
3. Informativa relativa alla delibera di "Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni, Unipol

Assicurazioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A., in FONDIARIA-SAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, mediante annullamento e concambio delle azioni delle società incorporande con azioni ordinarie e/o di risparmio di categoria "B" della società incorporante. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale, ivi inclusi l'aumento di capitale a servizio dei concambi azionari nonché la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri" deliberata dall'Assemblea Straordinaria di Fondiaria-Sai S.p.A. del 24-25 ottobre 2013; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Informativa in ordine al prestito obbligazionario convertendo di Euro 201,8 milioni con scadenza al 31 dicembre 2015 di cui al par. 2.1.2 del Documento Informativo del 9 ottobre 2013 e al par. 2 dell'Integrazione al Documento Informativo del 22 ottobre 2013, ed ai suoi effetti sui diritti di categoria; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- la suddetta convocazione è stata effettuata dal Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A, in virtù dei poteri allo stesso riconosciuti dall'art. 146, comma 2, del TUF;
- non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- nell'avviso è stata data notizia del deposito della documentazione relativa all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Copia dell'avviso è stata inoltrata alla Borsa Italiana S.p.A.;
- l'assemblea non ha potuto validamente costituirsi sia in prima sia in seconda convocazione non essendosi raggiunto il quorum necessario; della presumibile costituzione dell'assemblea in terza convocazione è stata data notizia a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore, copia del quale è stato trasmesso alla Borsa Italiana S.p.A.;
- è stata data puntuale esecuzione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. In particolare, è stata messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet nonchè presso la sede della Società la Relazione predisposta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A relativa ai punti all'ordine del giorno. Una copia di tale Relazione è allegata al presente sotto **"B"**;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad Euro 1.194.572.973,80, è suddiviso in n. 920.565.922 azioni ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A e da n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria B, tutte prive del valore nominale.

Quindi, il Presidente:

- comunica che sono tuttora presenti intervenuti portatori in

proprio o per delega di complessive n. 148.457 azioni di risparmio A, pari al 11,626943% del capitale sociale con diritto di voto in questa assemblea, essendo comunque in fase di accreditamento la partecipazione di alcuni soci;
- precisa che sono state rilasciate da soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto deleghe a favore di Servizio Titoli S.p.A., rappresentante all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- avverte che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, nonchè dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari - secondo quanto previsto dall'art. 85 del Regolamento Consob n. 11971/99 - è a disposizione dell'Assemblea e verrà allegato al verbale come parte integrante di questo;
- chiede ai partecipanti all'Assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge;
poiché nessuno interviene, prende atto che non vi sono situazioni di carenza di legittimazione al voto.
Proseguendo, il Presidente:
- fa presente che sono presenti, oltre ad egli stesso, i Sindaci Giuseppe Angiolini (Presidente del Collegio sindacale) e Sergio Lamonica e che è stato consentito l'ingresso, ove ne abbiano fatto richiesta, a consulenti, dirigenti e dipendenti della Società; segnala inoltre che è presente il Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria B;
- dichiara che l'Assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio A è regolarmente costituita in terza convocazione e può, quindi, deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 11 dello statuto sociale, informa l'Assemblea di quanto segue: i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purchè pertinenti all'argomento posto in discussione; la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima; coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica;
- comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero togliere la parola - previo richiamo - nel caso l'intervento non sia pertinente l'argomento in discussione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuiti dallo statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'Assemblea;

- segnala che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano;
- prega i partecipanti all'Assemblea che intendano allontanarsi prima di una votazione di indicare il loro nome ed il numero delle azioni che rappresentano;
- informa che in sala funziona un impianto di registrazione e amplificazione al solo fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione dell'Assemblea;
- così compiute le formalità d'apertura dell'Assemblea, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, prega i presenti di non assentarsi nel limite del possibile; coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori devono consegnare le schede all'uscita; in caso di rientro, occorrerà ritirare le schede e consentire l'identificazione.

***

Passando dunque alla trattazione dell'ordine del giorno, il **Rappresentante Comune** propone di procedere alla trattazione congiunta dei primi tre punti all'ordine del giorno.
D'Atri, raccomanda che il raggruppamento dei punti non sia uno strumento per limitare il diritto di discussione ma consenta comunque ai soci di esprimere compiutamente le proprie considerazioni. Con questa avvertenza, si esprime a favore della proposta.
Il **Presidente**, quindi, assicura che, nei limiti della pertinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno, il diritto di intervento dei soci sarà garantito. Alle 14,56, invariati i presenti, pone ai voti per alzata di mano la proposta. L'Assemblea approva all'unanimità. Il Presidente proclama il risultato.
Il **Presidente** quindi passa a trattare i primi tre punti, ricordando anzitutto di aver ritenuto opportuno assicurare in sede assembleare ai soci un aggiornamento e sollecitare una riflessione su tali argomenti, specie quanto all'argomento di cui al terzo punto all'ordine del giorno, considerata l'importanza dell'operazione straordinaria, ormai giunta alla fase della sua attuazione. Fa rinvio a e richiama integralmente quanto riportato nella Relazione illustrativa (come sopra allegata) e in sede assembleare ne illustra i contenuti essenziali, ricordando che la posizione del Rappresentante Comune è quella di ritenere si sia arrecato un pregiudizio alle azioni di risparmio di categoria A quale conseguenza delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della Società del 27 giugno 2012, che, diversamente da quanto sostenuto dalla Società, avrebbero dovuto essere approvate anche dall'assemblea speciale di categoria. Riassume le iniziative assunte dallo stesso Rappresentante Comune, culminate con l'azione legale promossa con atto di citazione del giugno 2013. Richiama in particolare le numerose fasi di interlocuzione avuta sia con la Società e i suoi organi sociali, sia con le Autorità di

Vigilanza, e ricorda che, anche ad esito di questa attività, la Società, in persona del suo Amministratore Delegato, è giunta a riconoscere che l'attuale struttura del capitale, quanto ai meccanismi di distribuzione dell'utile, sia "irrazionale e bizantina", confermando che la soluzione della vicenda necessaria - non solo nell'interesse degli azionisti di risparmio, ma anche in quello dell'intera compagine sociale - sia quella di attuare una sua razionalizzazione e semplificazione. Ricorda inoltre che l'assemblea speciale del marzo 2013 ebbe ad approvare, oltre al ricorso all'azione legale poi effettivamente intrapresa, la proposta di conversione delle azioni di risparmio A in azioni di risparmio B nel rapporto 1:177; sottolinea che rispetto a tale proposta la Società ha ritenuto di evidenziare, nel supplemento al documento informativo relativo all'operazione di fusione, che tale criterio di conversione non sia dai suoi organi rappresentativi ritenuto congruo. Aggiunge che - in ogni caso - considerate le dichiarazioni e prese di posizione ufficiali degli stessi vertici societari sull'attuale struttura del capitale - non si può escludere che sia formulata dai vertici della Società una proposta volta a convertire tutte le azioni di categoria in azioni ordinarie. Ovviamente, in tal caso gli azionisti di risparmio sarebbero comunque chiamati ad esprimersi su detta proposta e quelli che non avessero concorso alla sua approvazione, avrebbero il diritto di esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge. Si sofferma poi sul tema del concambio delle azioni nel contesto della fusione, ricordando di aver provveduto, anche tramite professionisti esterni ma con la massima attenzione ai costi, a verificare se vi fossero i presupposti per un'autonoma azione legale fondata sull'effetto che avrebbe avuto, sul computo dei concambi, il riconoscimento dei diritti - a suo parere - illegittimamente attribuiti agli azionisti ordinari e di risparmio di categoria B, per effetto delle delibere del 27 giugno 2012, già impugnate, consistenti nella c.d. "retrocessione privilegiata" o "differenziale" sull'utile distribuibile. Dette azioni avrebbero diritto, infatti, a vedersi riconoscere tale "differenziale" prima che si possa procedere alla distribuzione del dividendo c.d. "pari passu", per tutte le azioni, diversamente dalle altre categorie di azioni coinvolte nella operazione di fusione che, ad oggi, non godono di un siffatto privilegio. Sotto tale profilo rileva che dai calcoli effettuati il valore da attribuire a detto "differenziale" riconosciuto, per l'appunto, alle sole azioni ordinarie e di risparmio di categoria B Fondiaria Sai non pare avere un effetto così rilevante, quanto al computo complessivo dei concambi in termini assoluti nei confronti delle altre categorie di azioni coinvolte nella fusione (diverse ovviamente dalle azioni di risparmio di Categoria A Fondiaria Sai), come evidenziato nelle tabelle della propria Relazione, cui fa rinvio.

Ciò dunque non ha reso opportuno l'instaurarsi di un'azione giudiziale autonoma volta a mettere in discussione, sotto tale profilo, anche i concambi e la fusione, considerato altresì che tale azione si sarebbe potuta tradurre in una duplicazione di argomentazioni rispetto al contenzioso già promosso ed attualmente al vaglio del Tribunale di Torino nell'interesse dei titolari di azioni di risparmio di Categoria A. Ribadisce, inoltre, l'auspicio che la vertenza in corso trovi una soluzione bonaria per effetto di un ripristino dei diritti degli azionisti di categoria lesi da parte della Società. Da' altresì informativa sul giudizio in corso, precisando, in particolare, che all'udienza dell'11 dicembre 2013 il giudice si è riservato sulle istanze presentate anche da altri azionisti che nel frattempo erano intervenuti nel contenzioso (non essendo peraltro presente il giudice titolare ma un suo sostituto). A riguardo sottolinea, rinviando per dettagli alla Relazione illustrativa, anche l'importanza che oggi assume il c.d. "convertendo", oggetto di trattazione nel quarto punto all'ordine del giorno, su cui darà successivamente maggiori informazioni. Quanto poi alle recenti trascrizioni di intercettazioni telefoniche apparse sui giornali e media circa le modalità con cui sarebbero stati calcolati i concambi, assicura che, nel contesto della fusione, presterà la massima attenzione a detto tema, assumendo se del caso tutte le più opportune iniziative. Illustra, infine, brevemente le modalità di utilizzo del Fondo Comune, facendo rinvio alla propria Relazione e sottolineando che le difficoltà iniziali incontrate, quanto alla disponibilità dei fondi, risultano superate. Precisa altresì che la Società ha preso formalmente impegno - con il Rappresentante Comune che lo ha preceduto - di farsi carico delle relative spese sino all'importo della sua capienza ovvero sino all'importo di 500.000 Euro.

Terminato il proprio intervento apre quindi la discussione.

Cerlesi, contesta la tesi secondo cui la c.d. "parità contabile" sia unica e uguale per tutte le azioni, ritenendo che vi sia una autonoma "parità contabile" per ogni categoria di azioni. Ciò premesso, dà lettura del testo allegato sotto "C" unitamente alla formula matematica di calcolo del diritto di opzione che a suo avviso avrebbe dovuto essere utilizzata nella recente operazione di aumento del capitale, formula che, su sua richiesta, viene pure allegata al presente verbale.

D'Atri, dopo aver ricordato di essere tra i promotori di un'associazione informale di azionisti le cui attività ed informazioni sono reperibili sul sito internet fondiaria.azionisti.org (e che egli sostiene vanta, tra i risultati ottenuti in passato, il già citato impegno della Società a sostenere le spese del Fondo comune), sottolinea di far parte del novero dei soci che, all'udienza del giorno 11 dicembre, si

sono presentati in proprio per integrare le istanze del Rappresentante Comune, anche modificandone il *petitum*. Sottolinea che tale intervento nasce dalla convinzione che le contestazioni mosse dal Rappresentante Comune alla Società siano insufficienti e lamenta una scarsa disponibilità dell'Avvocato Trevisan a prendere in considerazione tali istanze avanzate dai singoli azionisti. Invita quindi il Rappresentante Comune ad operare con la massima trasparenza e chiarezza, mettendo a disposizione degli azionisti ogni documento rilevante e dando conto puntualmente di ogni iniziativa assunta e dei suoi esiti. Proseguendo, esprime la convinzione che, mediante l'attuazione di una serie di operazioni, apparentemente tutte formalmente legittime, sia stato ottenuto il risultato di un "esproprio" nei confronti degli azionisti di risparmio, che hanno visto trasferire la propria ricchezza a favore di altri nell'ordine di 3/5 miliardi di Euro. Invita quindi a non soffermarsi solo sugli aspetti tecnico-giuridici della vicenda (quale la mancata approvazione dell'assemblea speciale), bensì ad andare a fondo nell'individuare i responsabili di tale sottrazione di valore, che forse potrebbero persino essere imputabili di truffa ai danni degli azionisti di risparmio. Giudica quindi insufficienti le azioni sin qui assunte dal Rappresentante Comune, ritenendo che vi siano vizi tali da giustificare una revisione generale dell'operazione di fusione, con particolare riferimento ai concambi e alle condizioni di emissione delle nuove "azioni di risparmio B" di Unipol, che - non essendo state sottoscritte dagli aventi diritto - sono state perlopiù acquisite da Mediobanca ed Unipol, cioè da soggetti che potevano detenere informazioni privilegiate sull'operazione stessa. Auspica quindi un ampio intervento di singoli azionisti, anche rispetto all'azione legale intrapresa dal Rappresentante Comune, presupposto essenziale perché ogni socio possa vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito, che è stato stimato da alcuni soci intervenuti nel processo in corso in circa 660 Euro per ogni azione e dunque di gran lunga superiore al valore di mercato dell'azione. Assicura quindi la più ampia informazione su tali iniziative attraverso il già citato sito internet. Proseguendo, D'Atri sottolinea la grave responsabilità a suo giudizio gravante in questa vicenda sul Collegio sindacale, al quale spetta il controllo di legalità sugli atti della Società; si rivolge quindi direttamente agli attuali Sindaci, invitandoli ad intervenire e a fare una valutazione autonoma rispetto alle perizie della Società (necessariamente di parte, se si considera che il soggetto interessato a tali valutazioni è la società controllante di Fondiaria), sottolineando che l'esistenza di una lesione è ormai un fatto chiaro a tutti, potendosi al più dubitare sul *quantum*: a fronte di tale danno e delle precise contestazioni avanzate dai soci, è preciso dovere e responsabilità dei Sindaci attivarsi per in-

dividuare una soluzione soddisfacente. Conclude invitando il Rappresentante Comune a dare conto puntualmente ai soci, attraverso il sito internet, di ogni attività compiuta e ad essere disponibile nei confronti delle richieste e delle istanze degli azionisti di risparmio, coinvolgendoli nelle sue decisioni ed iniziative. Dichiara infine di essere a disposizione degli azionisti che volessero intervenire nel processo per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno subito.

Iemmi, domanda anzitutto all'avvocato Cardarelli di dichiarare quali soci rappresenti e presso quale Studio legale operi. Dà quindi lettura dell'intervento al presente allegato sotto "D".

Croce, dopo aver invitato a mettere sempre a disposizione la documentazione rilevante anche in forma cartacea in assemblea, chiede chiarimenti su quale sia la posizione della Società in merito al privilegio spettante alle azioni di risparmio ed in che modo sia differente da quella del Rappresentante Comune. Rileva inoltre che spesso si è citata la possibilità per l'assemblea speciale di approvare delibere che rechino pregiudizio alla categoria; domanda se ciò sia effettivamente possibile, anche nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto (ad esempio Unipol) detenga la maggioranza delle azioni di risparmio.

Orsini, delegato e per conto dei Fondi Antares titolari di oltre il 15% delle azioni di risparmio A presenti in assemblea, anzitutto richiama le già ricordate pubblicazioni sulla stampa nazionale che hanno espressamente indicato l'ipotesi di pressioni del socio di riferimento della Società per deprimere i concambi a favore di Unipol, vicenda che esorta il Rappresentante Comune a seguire con la massima attenzione, nell'interesse di tutti gli azionisti e non solo della categoria. Invita a valutare ogni possibile iniziativa di tutela, ricordando anche che, quella delle azioni di risparmio A, è l'unica categoria azionaria della quale Unipol non detenga la maggioranza e dunque l'unica che può effettivamente agire nell'interesse degli azionisti di minoranza. Prende atto dell'informativa fornita dal Rappresentante comune circa l'attività dallo stesso svolta e della circostanza che le spese e costi sostenuti saranno in gran parte legati alla conclusione positiva della vertenza e saranno sottoposti al vaglio dell'assemblea. Dichiara altresì di comprendere le perplessità espresse sulla vicenda delle modalità di sottoscrizione delle nuove azioni di risparmio di Categoria B da parte del socio di maggioranza. Rivolge l'invito al Rappresentante Comune ad individuare le sedi, i tempi e le modalità più opportune con cui attuare le iniziative necessarie per tutelare i diritti degli azionisti anche con riferimento a tale aspetto. Invita in particolare a verificare profili di illegittimità, specie nell'ottica di una ipotesi di c.d. ag-

giotaggio informativo, conseguenti all'avere il Consiglio della Società prima consentito la diffusione di certe informazioni, quanto ai diritti riconosciuti alle Azioni di risparmio di categoria A, e poi smentito detta posizione, con la ormai celebre "nota interpretativa". Conclude esprimendo totale contrarietà all'operazione del c.d. "convertendo", perché si tratta - a suo parere - di un aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione al servizio e nell'interesse del socio di maggioranza e delle banche che hanno preso parte all'operazione, illustrandone i motivi. Invita anche su questo il Rappresentante Comune a valutare ogni iniziativa a tutela degli interessi di categoria.

Radaelli, ricorda di essere azionista e consulente di svariati altri azionisti, alcuni dei quali oggi presenti ed altri non intervenuti. Segnala di aver ascoltato l'intervento di D'Atri e, ancora prima, la relazione con cui l'avvocato Trevisan ha riferito - "a modo suo", aggiunge Radaelli - dell'udienza del giorno 11 dicembre e degli eventi precedenti. In relazione poi all'intervento iniziale di Pastori, dichiara di non essere contrario all'informazione ai soci, ma anzi di ritenere che il Rappresentante Comune avrebbe dovuto dare maggiori informazioni: egli invece ha convocato i soci (senza peraltro avere nulla da deliberare, se non sul "convertendo"), senza neppure mettere a disposizione l'atto di citazione, nè la comparsa di costituzione e risposta della Società, né gli atti e i documenti presentati dagli azionisti intervenuti (tra cui lo stesso Radaelli) nel giudizio in corso a Torino. Precisa di essersi recato personalmente a Torino per accedere al fascicolo del giudizio e di aver visionato l'atto di citazione, che giudica ben fatto per la sola parte di cui esso si occupa. Vi è però una parte della vicenda - prosegue - di cui tale documento non si occupa minimamente e per questo egli è intervenuto nel giudizio, *ad adiuvandum* rispetto alla posizione assunta dall'avvocato Trevisan, ritenendo che l'atto di citazione sia incompleto al punto da far rischiare di perdere la causa pur essendoci i presupposti per l'accoglimento della domanda. Cita poi la comparsa di risposta depositata per conto della Società dall'avv. Cagnasso, informando che nella stessa viene chiesto il riconoscimento della responsabilità per lite temeraria: lamenta che il Rappresentante Comune non abbia dato informazione anche di un fatto tanto grave e dichiara di volersi opporre con forza a tale comportamento e censura l'inerzia dei Sindaci di fronte a tali fatti. Prosegue informando di aver depositato alla citata udienza un prospetto che - a suo dire - sintetizza in modo efficace la lesione al patrimonio subita dai soci, che hanno patito, a suo giudizio, un trasferimento di ricchezza *"obtorto collo"* da Fonsai ad Unipol, mediante azioni che egli ipotizza potrebbero essere di truffa, estorsione, false informazioni, manipolazione del mercato, con pregiudizio anche

all'economia nazionale: tutte ipotesi di reato perseguibili d'ufficio e soggette a pene severe che avrebbero portato - ribadisce - ad un trasferimento di ricchezza a danno dei piccoli soci. Si riferisce quindi al valore di 660 Euro citato da D'Atri, precisando che questo non è pienamente corretto: il valore delle azioni di risparmio *ante* aumento era, secondo i calcoli formulati da Radaelli, di 374 Euro: ciò perché, assumendo come corretto il valore del patrimonio netto al 30 giugno 2013 di Fondiaria, quello per azione è appunto di 3,74 Euro (che diventano 374 considerando il raggruppamento). Pertanto, prosegue, il corretto rapporto di conversione tra azioni di risparmio A (che valgono 374 Euro) ed azioni di risparmio B (sottoscritte a 0,565 Euro) dovrebbe essere di 1:661 (e non 1:177). Domanda nuovamente perché l'avvocato Trevisan non abbia fornito queste informazioni e contesta i doveri di riservatezza a cui il Rappresentante Comune ha fatto cenno per giustificare il proprio comportamento, riferendo che si tratta di dati che "incidono sulle tasche degli azionisti"; ricorda che, come accade per un governo o una piccola entità politica, il Rappresentante Comune ha a che fare appunto con le "tasche" degli azionisti: chi infila le mani nelle tasche altrui, deve sapere che questi possono essere disposti anche .. a tagliare quelle mani. Salvo che il Rappresentante Comune - prosegue Radaelli - citi precise norme o articoli del codice civile che impongono la *privacy*, impedendo ciò, egli intende pubblicare sul proprio sito internet tutti i documenti del giudizio, di cui, sottolinea, egli è legittimamente in possesso. Preannuncia anche la pubblicazione del verbale di udienza, dal quale risulta che l'Avvocato Michele Di Bari (con il quale Radaelli è in stretto contatto e che insieme a lui si è costituito in giudizio) ha chiesto il blocco della fusione perché essa si fonda su un rapporto di concambio completamente sbagliato, totalmente a favore di Unipol e totalmente in danno dei piccoli azionisti. Anche di questo, lamenta, l'avvocato Trevisan non ha dato informazione ai soci, che dunque ne sono all'oscuro. Informa inoltre che - come è stato invece effettivamente riportato dal Rappresentante Comune - il giudice si è riservato sulle istanze presentate, anche perché non era presente il titolare ma un suo sostituto. Sottolinea di non avere alcun problema a costituirsi in giudizio personalmente e di avere anche - con mail certificate - offerto la propria collaborazione gratuita al Rappresentante Comune, che invece ha preferito rivolgersi allo Studio Grimaldi con un esborso di 50.000 Euro, esprimendo Radaelli l'opinione personale che il proprio ricorso fosse peraltro più interessante di quello predisposto dallo Studio Grimaldi. Sottolinea che l'atto giudiziale da lui promosso contenga anche contestazioni per fattispecie che hanno valenza penale rispetto ai quali, durante l'udienza, l'avvocato Cagnasso ha sollevato eccezione. Informa inoltre che, in u-

dienza, di fronte alla richiesta dell'avvocato Di Bari di sospendere la fusione, vi è stata una reazione molto forte dell'avvocato Cagnasso e ciò dimostra che l'unica cosa che Unipol tema è proprio il blocco della fusione: tale blocco, infatti, consentirebbe approfondimenti ed inchieste dalle quali, sostiene, potrebbe "venir fuori chissà che cosa". Si rivolge quindi al Collegio sindacale ricordando che proprio il giorno prima dell'assemblea è stata diffusa la notizia di una multa pesante della Consob ai precedenti sindaci; preannuncia al proposito di voler ripresentare un esposto, già in passato inoltrato alla Consob, contro uno dei precedenti sindaci. Invita infine coloro che interverranno dopo di lui a riferire se conoscessero già le informazioni oggi rese dallo stesso Radaelli e si riserva il diritto di replica.

Braghero, intervenendo preliminarmente dissente dalla votazione sulla nomina del Presidente dell'assemblea: la scelta non può che cadere sul Rappresentante Comune. Si dissocia dalle affermazioni di alcuni soci sulla figura del notaio verbalizzante, sottolineando che in questa sede il notaio non ha funzioni di consulente, bensì di segretario al fine della produzione fedele dei lavori assembleari nel verbale. Si associa quindi a Croce nella richiesta di mettere sempre a disposizione in sede assembleare il materiale di cui gli azionisti sono chiamati a discutere; domanda inoltre su quale sito internet sia stata pubblicata la documentazione e per quale motivo di ciò non si è data notizia nell'avviso di convocazione. Venendo al merito degli argomenti in discussione, Braghero ricorda che il precedente Rappresentante Comune era considerato dai più persona molto gradita alla Società e per questo fu oggetto di contestazioni e di un'iniziativa di alcuni azionisti per la sua sostituzione a favore dell'avvocato Trevisan. E' dunque ora necessario dare pieno sostegno al Rappresentante Comune in carica, evitando "guerre tra poveri" e scontri all'interno della compagine di categoria, che invece dovrebbe agire unita e compatta per difendere i propri interessi. Invita inoltre caldamente l'assemblea a non dare ascolto ai "professionisti del torbido", a coloro cioè che sono abituati a utilizzare la calunnia e l'"ingarbugliamento" come metodi di discussione. Chiede infine chiarimenti sull'utilizzo del Fondo Comune e domanda se occorra procedere a una qualche delibera sui primi tre punti in trattazione, considerando che l'ordine del giorno fa riferimento a "delibere inerenti e conseguenti".

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente** formula le osservazioni che seguono.

In merito al pregiudizio patrimoniale delle azioni di risparmio A, rinviando per dettagli alle Relazioni predisposte specie per l'assemblea del marzo 2013, il Rappresentante Comune sintetizza le proprie argomentazioni sostenendo che esso dipende essenzialmente dalla circostanza che, nel raggruppare

le azioni, non sia stata proporzionalmente variata l'entità della c.d. "retrocessione privilegiata" (cioè la porzione di utile distribuibile a cui hanno automaticamente diritto gli azionisti ordinari dopo la distribuzione del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio di Categoria A e di Categoria B): questa "retrocessione" o "differenziale", in precedenza era pari ad Euro 0,013 per ogni Euro di capitale nominale versato e rappresentato dalla classe degli azionisti ordinari, mentre per effetto di tale operazione di raggruppamento ed eliminazione del valore nominale essa è divenuta pari ad euro 1,3 per ogni Euro di capitale nominale versato alla Società e rappresentato dagli azionisti ordinari (mentre avrebbe dovuto essere mantenuta la proporzione ovvero il riconoscimento di 1,3 Euro per ogni 100 Euro di capitale nominale versato dagli azionisti ordinari, ovvero ogni 100 azioni ordinarie per ciascuna delle quali gli azionisti di categoria avevano conferito 1 Euro); precisa inoltre che l'importo di 1,3 Euro di "retrocessione privilegiata" include anche quella che deriva dal "differenziale" ascrivibile anche alle azioni di risparmio di Categoria B. Precisa poi (i) che la parità contabile implicita (cioè la divisione tra capitale sociale e numero di azioni in circolazione) è identica per tutte le categorie di azioni e (ii) che il rapporto di conversione 1:177 proposto è fondato sul rapporto di piena equivalenza tra il capitale versato in valore nominale dai titolari di azioni di risparmio di Categoria A (euro 100) e quello versato dai titolari di azioni di Categoria B (Euro 0,565) e non già sulla base della mera equivalenza della parità contabile implicita (Euro 0,96). Rinvia nuovamente per dettagli ed esempi anche numerici alle Relazioni predisposte, che - segnala - la Società ha l'obbligo di mettere a disposizione degli azionisti tramite il suo Ufficio Soci. Ricorda quindi di aver ribadito in ogni sede, sino ad oggi senza riscontro, la richiesta alla Società di indicare i passaggi specifici del documento informativo diffuso in occasione dell'aumento di capitale, eseguito nella seconda metà del 2012, in cui fossero espressamente esplicitati i diritti ("differenziale") riconosciuti alle azioni ordinarie e di risparmio di categoria B, poi illustrati, a suo parere per la prima volta, dalla Società con la nota interpretativa del marzo 2013. Su invito di **Orsini** dalla sala, il **Rappresentante Comune** assicura che tale circostanza sarà approfondita, anche successivamente, dinanzi alle autorità competenti e quindi anche a Consob. Proseguendo, ritiene di sottolineare come siano state intraprese tutte le iniziative possibili ed assicura che tutte le informazioni oggi rilevanti sono state portate all'attenzione di tutte le Autorità di Vigilanza, anche in vista di un possibile risarcimento di eventuali danni derivanti da comportamenti penalmente rilevanti (ricordando altresì di avere fatto a riguardo precise richieste di chiarimento, come risulta anche dai verbali

delle ultime assemblee ordinarie che richiama e a cui fa rinvio). Quanto al giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Torino, ricorda che si tratta di un'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea straordinaria della Società del 27 giugno 2012, ribadendo l'opportunità, allo stato e per le informazioni disponibili, della scelta di non estendere il contenzioso con riferimento alla delibera di approvazione del concambio di fusione. A tale riguardo non essendo pervenuta alcuna proposta alternativa non ritiene dunque di mettere a voti alcuna delibera.
Quanto al Fondo Comune, precisa che gli onorari concordati con i consulenti legali, a prescindere dal numero degli atti e delle udienze per lo svolgimento del giudizio in corso in primo grado, è pari a 50.000 Euro e che ad oggi non è stato effettuato alcun pagamento, essendo dunque il Fondo Comune ancora intatto. Verrà ai legali riconosciuto un ulteriore importo solo in caso di esito positivo della vertenza, ribadendo che tale criterio di spesa ha caratterizzato anche le altre attività di terzi che hanno coadiuvato il Rappresentate Comune. Dopo aver ribadito la trasparenza del proprio operato, della relativa rendicontazione e dei risultati conseguiti (che gli risulta siano stati apprezzati dagli azionisti anche in termini di sostegno ricevuto in assemblea con il voto dagli stessi espresso), il Rappresentante Comune in particolare ribadisce l'importanza del coinvolgimento delle Autorità di Vigilanza e giudiziarie e al contempo rivendica la necessità e l'opportunità di assicurare anche una doverosa riservatezza nell'ambito di tali rapporti. Dopo aver segnalato che tutti i documenti rilevanti sono reperibili sul sito della Società ed assicurato che nelle prossime assemblee saranno fornite, in maggior numero, le relative copie cartacee, conclude esprimendo nuovamente l'auspicio che possa addivenirsi ad una soluzione del problema con la collaborazione della Società, la quale - ribadisce ancora - ha mostrato di essere consapevole dell'esigenza di rivedere la struttura del capitale, a maggior ragione una volta attuata la fusione. **Orsini**, dalla sala, raccomanda comunque di essere al contempo pronto ad insistere nelle vie legali, adottando tutte le misure a tutela della categoria in ogni opportuna sede.
Il **Presidente** prima dell'intervento di D'Atri, avendo alcuni soci manifestato l'esigenza di poter votare sul quarto punto all'ordine del giorno, invita quest'ultimo a svolgere una breve replica, e propone - ricevendo il consenso unanime dei soci presenti nessuno manifestando dissenso a ciò - che per evitare che l'unica votazione prevista si svolga ad orario inoltrato, gli ulteriori interventi aventi ad oggetto le repliche sulla discussione sino a quel momento sviluppata, di cui ai primi tre punti all'ordine del giorno oggetto dell'informativa fornita, siano posticipati rispetto alla trattazione e votazione della deliberazione di cui al quarto punto

dell'ordine del giorno.
D'Atri, sottolinea che la quantificazione del danno subito e dei rapporti di valore tra le varie categorie di azioni risulta molto difficile per via, da un lato, dell'eliminazione del valore nominale delle azioni e, dall'altro lato, dalla emissione di azioni di risparmio ad un prezzo molto inferiore rispetto a quelle precedenti, essendosi creato così - a suo parere - un "mostro giuridico". Ribadisce anche per questo motivo l'invito al Rappresentante Comune alla massima informativa e al massimo coinvolgimento degli azionisti che intendano ottenere un risarcimento dei danno patiti.

***

E quindi il **Rappresentante Comune** apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno, facendo integrale rinvio alla propria Relazione in argomento ed invitando a svolgere interventi brevi
Croce, segnala che nella documentazione relativa al c.d. "convertendo", non sembra essere stato stabilito il tasso di interesse delle obbligazioni, ma soltanto il prezzo di conversione; domanda inoltre se l'emissione del convertendo fosse una condizione per attuare l'aumento di capitale.
Il **Rappresentante Comune** sottolinea come nell'ambito dell'operazione di fusione il prestito convertendo non fosse stato previsto come un elemento imprescindibile per il realizzarsi dell'operazione stessa, ma anzi quest'ultima ne era ed è il presupposto. Esso si ipotizzava dovesse essere offerto a tutti gli azionisti. Illustra quindi i passaggi più significativi della propria Relazione predisposta a riguardo, dando atto che la delibera assunta ha conferito la facoltà al consiglio della Società di deliberare in ordine all'aumento di capitale al servizio del convertendo prevedendo sia la facoltà di attuare detto aumento con previsione dell'esercizio del diritto d'opzione sia quella di una sua esclusione, essendo in ogni caso il perfezionamento del'atto di fusione condizione necessaria affinché si possa procedere in tal senso.
Dà quindi lettura della proposta di delibera infra trascritta e quindi:
- dà atto che sono presenti 75 portatori in proprio o per delega di complessive n. 315.857 azioni di risparmio A, pari al 24,737476% del capitale sociale con diritto di voto in questa assemblea, essendo infatti presenti tutti i soci indicati nell'allegato "E";
- pome in votazione alle ore 17,05 la proposta di delibera inerente il punto 4 dell'ordine del giorno, qui trascritta:
"L'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A di Fondiaria - Sai S.p.A.

esaminata:

- la Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A,
- la proposta ivi formulata

delibera

- di conferire mandato al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A affinché questi:

(i) acquisisca uno o più pareri legali al fine di verificare se la delibera di approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione, come assunta dall'assemblea dei soci ordinari in data 25 ottobre 2013, e/o quella che successivamente sarà assunta dallo stesso Consiglio di Amministrazione in esecuzione a tali poteri e delibere - con esclusione del diritto d'opzione - nei termini come precisati nei Documenti Informativi sulla Fusione e/o loro integrazioni, ovvero nella documentazione ufficiale a supporto di tale deliberazione ed operazione, richieda l'approvazione dell'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di categoria A ai sensi dell' art. 146, I comma, TUF e ex art. 2376 cod. civ. e per l'effetto - nella ipotesi in cui tale fattispecie ricorra e la Società non abbia convocato l'assemblea speciale, o non intenda farlo, ovvero l'assemblea speciale non abbia approvato la suddetta deliberazione,

(ii) assuma ogni più opportuna iniziativa per impugnare e/o contestare, in ogni sede giudiziale, amministrativa, nessuna esclusa, anche in via parziale, la deliberazione dei soci inerenti il conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione, assunta dall'Assemblea Straordinaria di Fondiaria-Sai S.p.A. del 25 ottobre 2013 come risultante dal verbale a rogito del Notaio Federico Tassinari Repertorio n. 53301 Raccolta n. 33731, ovvero quella che dovesse essere assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione a tale delibera e poteri di delega, con facoltà di conferire mandato alle liti a procuratori speciali nominare esperti nell'interesse degli Azionisti di Risparmio di Categoria A e porre in essere tutte le relative iniziative e/o azioni legali necessarie e/o funzionali a tali scopi, al fine di rimuovere e/o dichiarare inefficaci gli effetti delle suddette deliberazioni". L'assemblea approva a maggioranza

Contrarie n. 897 azioni.

Astenute n. 766 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 314.194 azioni. Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato.

***

Il **Presidente**, a questo punto, invita gli azionisti che volessero ulteriormente intervenire, per replica all'intervento del Rappresentate Comune nei termini già citati, a farlo.

Cerlesi, ribadisce di non condividere la tesi secondo cui la

c.d. "parità contabile" sia unica e uguale per tutte le azioni, ritenendo che vi sia una autonoma "parità contabile" per ogni categoria di azioni.
Croce, chiede conferma che non siano previste delibere sui primi tre punti in discussione.
Il **Presidente**, conferma che non vi sono altre proposte di delibera, neppure sul Fondo Comune, fermo restando che al termine del mandato il Rappresentante Comune dovrà presentare il rendiconto.
Iemmi, reitera la richiesta di conoscere il dettaglio dei presenti in assemblea e dei loro delegati. Il **Presidente** segnala che tale documento è a disposizione.
Iemmi, domanda quindi se vi siano gli estremi per azioni di risarcimento nei confronti del precedente Rappresentante Comune. Il **Presidente** segnala di non ritenerlo opportuno, anche considerando che il suo predecessore si era basato su una valutazione di un soggetto terzo ed indipendente, resa pubblica sul sito della società per mesi che è stata smentita nelle sue conclusioni solo successivamente nella c.d. "nota interpretativa".
Iemmi, in merito al prestito convertendo, rileva l'assenza nei documenti forniti dalla Società del tasso di interesse e giudica in generale l'operazione favorevole ai soggetti che lo sottoscriveranno.
Il **Presidente**, sottolinea che in effetti ciò che rileva per gli interessi della categoria non sono tanto le condizioni del tasso di interesse del prestito, quanto piuttosto la scelta di escludere il diritto di opzione degli azionisti in relazione all'aumento di capitale che sarà deliberato dal consiglio di amministrazione al suo servizio, unita all'assenza di una previsione e/o facoltà per gli stessi azionisti di poter sottoscrivere, se interessati, detto convertendo.
Iemmi, domanda se il convertendo comporta anche un rischio di diluizione per gli azionisti. Il **Presidente**, conferma che la diluizione ci sarà certamente se il convertendo non sarà offerto in opzione agli azionisti. Assicura comunque ogni necessario approfondimento in materia.
Non essendovi quindi altro da deliberare, il Rappresentante Comune dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,35, lamentando dalla sala Radaelli di non aver potuto svolgere compiutamente la propria replica.

***

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,30.

Consta di dieci fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine trentasei e della trentasettesima sin qui.
F.to Carlo Marchetti notaio

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Speciale All. "A" al N° 10633/5463 di rep.

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Speciale
1007			BRAGHERO CARLO MARIA		7 0,000548%
2007			CANEPA STEFANO		0
1		D	LIMONTA DANIELA		210
			Totale azioni		**210** 0,016447
1006			CARDARELLI ANGELO		0
36		D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		154
17		D	ATLANTE FUNDS PLC		12.900
27		D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		588
28		D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		87
25		D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		4.253
37		D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		19
19		D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		32
13		D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN		178
30		D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		1.385
26		D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		13
42		D	CREMINELLI PAOLO		360
			di cui 360 azioni Cointestazione con :ROMERSA MARIA ROSA; CREMINELLI FRANCO;		
4		D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		32
7		D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		47
10		D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		7
15		D	GOVERNMENT OF NORWAY		72.097
39		D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		78
32		D	MERCER DS TRUST		108
18		D	MGI FUNDS PLC		1.402
31		D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		334
8		D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICAGO		186
9		D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND		110
11		D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		397
14		D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		359
12		D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		1.084
6		D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		20
16		D	OYSTER ITALIAN VALUE		4.000
3		D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		928
43		D	RAGOSO LUCA		5.000
			di cui 5.000 azioni in garanzia a BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIM. E		
40		D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		93
41		D	SDGE QUALIFIED NUCLEAR DECOM MISSIONING TRUST PARTNERSHIP		584
23		D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		4.144
34		D	STANLIB FUNDS LIMITED STANDARD BANK HOUSE		413
29		D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		9
33		D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		1.633
38		D	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED		85
20		D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		164

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Speciale

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Speciale
24		D	UBS ETF		29
35		D	UNISUPER		2.418
2		D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		132
1		D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		177
22		D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		245
21		D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		13
5		D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND		500
			Totale azioni		**116.797** 9,147377
1004			CATTANEO ROSITA		120 0,009398%
1009			CAVALLERI MARCO		1 0,000078%
2005			CERLESI GIANNI		3.417 0,267615%
2002			CIPRIANI MARIO *di cui 800 azioni in Cointestazione con :ATTI ANNA;*		800
1		D	BIAVARDI CORRADO *di cui 450 azioni Cointestazione con :BODRIA IRES;*		1.132
			Totale azioni		**1.932** 0,151312
1012			D'ATRI GIANFRANCO		0
1		D	D&C GOVERNANCE S.R.L.		1
2		D	D'ATRI STELLA		1
4		D	GUIZZETTI ENRICO GIOVANNI		1.380
3		D	PISANI CLARA		243
5		D	REDA GABRIELLA		50
			Totale azioni		**1.675** 0,131184
1011			FELAPPI GRAZIELLA		145 0,011356%
1013			FIESOLI SAURO		50
1		D	VANNUCCHI ELENA MARIA		50
			Totale azioni		**100** 0,007832
2001			IEMMI PAOLO		765 0,059914%
1008			LICONTI FRANCESCO		4.735 0,370839%
2004			MANERA EMANUELA		275 0,021538%
2009			MARINGONI GIANFRANCESCO *di cui 840 azioni in Cointestazione con :BENZONI MARIA GRAZIA;*		840 0,065788%
1005			PASTORI GIOVANNI, ZAROLI DANIELA		650
1		D	PASTORI GIOVANNI *di cui 275 azioni Cointestazione con :PASTORI ALESSIA;* *di cui 350 azioni Cointestazione con :ZAROLI DANIELA;*		625

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Speciale

Badge	Titolare / Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Speciale
		Totale azioni		**1.275** 0,099856
2010		PERFIDO LUCA		15 0,001175%
2008		PONTE ANDREA		2.500
1	D	MILANO FRANCO D'ARAGONA MARIA		975
		Totale azioni		**3.475** 0,272157
1002		RADAELLI DARIO ROMANO		1 0,000078%
2003		RIMOLDI FABIO		180 0,014097%
1001		RIVA RAFFAELE		1.000 0,078319%
1003		RUSCONI LAURA (DELEGATO COMPUTERSHARE SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART.135-UNDECIES TUF)		0
1	D	VITANGELI GUALTIERO		1.485
		Totale azioni		**1.485** 0,116303
1010		TROULIER FABIO OSCAR		6.000
1	D	TROULIER BRUNO		4.000
		Totale azioni		**10.000** 0,783186
2006		ZAMBELLINI SERGIO		7 0,000548%

Totale azioni in proprio	21.508
Totale azioni in delega	126.949
Totale azioni in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONI	148.457
	11,626943%
Totale azionisti in proprio	19
Totale azionisti in delega	55
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONISTI	74
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	23

Legenda:
D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

All. "B" al N° 10633/5463 di rep.

Fondiaria – SAI S.p.A.
Sede legale in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12
Capitale sociale interamente versato Euro 1.194.572.973,80
Cod. Fiscale P. IVA e N. Reg. Imp. 00818570012
Iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese presso l'IVASS n. 1.00006
Società appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'albo dei gruppi assicurativi
Direzione e Coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Sito Internet: www.fondiaria-sai.it

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DI CATEGORIA "A"

Prima convocazione 10 dicembre 2013, alle ore 9,00
Seconda convocazione 11 dicembre 2013, alle ore 9,00
c/o lo Studio Notarile Marchetti, in Milano Via Agnello n. 18
Terza Convocazione 12 dicembre 2013 ore 14,30
c/o l'Atahotel Executive in Milano Viale Don Luigi Sturzo n. 45

RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Signori Azionisti,

L'assemblea speciale di cui in oggetto è stata convocata, ai sensi del secondo comma dell'art. 146 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF"), dal sottoscritto Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Con la presente si riportano di seguito le osservazioni e le proposte formulate relativamente alle deliberazioni poste all'Ordine del Giorno dell'odierna assemblea speciale.

Punto 1) all'O.d.G.

"Informativa del Rappresentante Comune in ordine alle iniziative intraprese dal medesimo a tutela della categoria nei confronti di Fondiaria-Sai S.p.A. relativamente alle deliberazioni da tale società assunte in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 27.06.2012."

Come noto, l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato in data 19 marzo 2012 e poi confermato in data 27 giugno 2012, un aumento di capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie ed azioni di risparmio di categoria B da offrirsi in opzione ai soci, rispettivamente, titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio di categoria A, ai sensi dell'articolo 2441 c.c.

In esito a tale deliberazione la Società emetteva un proprio comunicato attestando quanto segue:

"L'assemblea straordinaria di FONDIARIA-SAI S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Cosimo Rucellai, ha confermato – in via di cautela anche ai sensi dell'art. 2377, comma 8, cod. civ. – le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012. In particolare, l'assemblea ha deliberato, subordinatamente all'autorizzazione da parte dell'Isvap:

1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle Azioni Ordinarie e di Risparmio di FONDIARIA-SAI, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;

2) di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni n. 100 azioni, rispettivamente, ordinarie o di risparmio;

3) di approvare che la Società possa emettere nuove Azioni di Risparmio (le "Azioni di Categoria B") ***aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione*** *(le "Azioni di Categoria A")* ***ad eccezione di quanto segue:***

- prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti (la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B");

- dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 spettante alle Azioni di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;

- dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;

- prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; omissis ,.." (l'evidenziazione del testo "in grassetto" è stata aggiunta).

Ciò nonostante, sulle deliberazioni assunte dalla Società, alcuni azionisti avevano posto il quesito se tali deliberazioni avrebbero potuto ritenersi lesive dei diritti degli azionisti di risparmio di categoria A.

Il Rappresentante Comune che ha preceduto il sottoscritto, Dott. Quagliotti, aveva escluso tale pregiudizio, oltre che sulla base di quanto risultava dalle relazioni degli amministratori, anche sulla base di una relazione di un esperto a ciò nominato - la società PKF- che aveva concluso in senso negativo. Tale relazione (all. 1 – Relazione PKF), posta alla base delle deliberazioni assunte dall'assemblea speciale in data 3 luglio 2012, era resa pubblica sul sito web della Società e a pagg. 2 e 24 e ss., riportava un'esemplificazione da cui era evidente che si potesse configurare una piena equivalenza dei diritti spettanti alle azioni di risparmio di categoria A sia prima che dopo

l'aumento di capitale rispetto ai valori di conferimento dello stesso. Né prima né dopo la suddetta pubblicazione, la Società aveva formulato alcuna riserva in ordine al contenuto della relazione di PKF ed, in particolare, in ordine alla circostanza che questo esperto sosteneva che il dividendo così detto "*pari passu*" sarebbe equivalente con e senza "raggruppamento" delle azioni di risparmio di categoria A. In definitiva non aveva inteso smentire le conclusioni cui era pervenuto detto esperto e, men che meno, le relative esemplificazioni.

Alla medesima assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 3 luglio 2013, il Rappresentante Comune rassegnava le proprie dimissioni per ragioni personali ed il medesimo era sostituito dal sottoscritto, con delibera in pari data.

Su tali basi veniva posto in essere l'aumento di capitale, nell'ambito del quale venivano emesse le nuove azioni di risparmio di categoria B che, secondo quanto riportato, si sarebbero dovute differenziare dalle azioni di categoria A poiché mentre i diritti patrimoniali di queste ultime erano legati ad un valore assoluto di Euro 6,5 su una parità contabile teorica di Euro 100 per azione, per quelli di categoria B veniva riconosciuta una percentuale del 6,5% sulla parità contabile implicita teorica di Euro 0,565 per azione.

Non risulta al sottoscritto che nel relativo Documento Informativo dell'aumento di capitale, a cui si fa rinvio, fosse stata fatta esplicita menzione (con esemplificazione numerica) della circostanza (venuta alla luce con la Nota Interpretativa del 15 febbraio 2013) che, in realtà, queste ultime azioni (categoria B) si differenziavano grandemente dalle prime per un ulteriore prerogativa loro riconosciuta (che in tal senso le accomunava anche alle azioni ordinarie): quella di poter beneficiare - sul monte dividendi da distribuire e prima che si potesse procedere al riconoscimento del c.d. dividendo "pari passu" – di un'ulteriore importo "differenziale" e/o "retrocessione privilegiata" (che lo si voglia chiamare) pari ad Euro 1,293 per azione.

In merito a ciò, comunque, merita segnalare che anche Borsa Italiana S.p.A. fu indotta a ritenere sussistesse una piena equivalenza tra i diritti patrimoniali delle azioni di risparmio di categoria A e quelle di categoria B tanto da fissare - all'atto della quotazione dei relativi diritti - il computo dei prezzi di riferimento rettificati ed i K di rettifica efficaci dal 16.07.2012 sulle azioni di risparmio Fondiaria-SAI sulla base di parametri di equivalenza. In realtà furono assegnati valori che avevano determinato l'impossibilità a negoziare sul mercato detti diritti e l'azione di risparmio di categoria A "ex" diritto d'opzione. A fronte di ciò il sottoscritto fu costretto a trasmettere il 17.07.2012 a Borsa Italiana S.p.A., Consob ed alla Società una comunicazione cui si chiedeva alla prima di "... *intervenire con urgenza...*".

Risoltosi il problema – in quanto vennero consentite oscillazioni di prezzo molto ampie per entrambi gli strumenti finanziari - ed eseguito l'aumento di capitale, venne dunque quotata anche

la classe della azioni di risparmio di categoria B e nominato quale rappresentate comune l'Avv. Giuseppe Dolcetti.

Sennoché il sottoscritto ritenne comunque di sottoporre nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società tenutasi in data 29.10.2012 alcune questioni in ordine alla valenza dei diritti patrimoniali che caratterizzavano nello specifico le azioni di risparmio di categoria A (all. 2 – Intervento Rappresentante Comune). Giova qui solo riportare, per quel che interessa, che il sottoscritto richiese quale fosse "*la quota destinata in misura uguale a tutte e tre le categorie del c.d. "dividendo base. Poniamo che sia il 5,208% della parità contabile. Posto che le azioni ordinarie abbiano una parità contabile pari a 0,96 Euro, il dividendo unitario distribuibile a queste sarà pari a Euro 0,05, mentre le azioni di risparmio di Classe A (ante raggruppamento) che avevano una parità contabile pari a Euro 1 dovrebbero ricevere unitariamente, sempre quanto al dividendo base di Euro 0,05 per azione (oltre ovviamente al dividendo privilegiato e maggiorato di cui si è già detto). Le stesse azioni dopo il raggruppamento ovviamente dovranno ricevere Euro 5 (ovvero Euro 0,05% X 100). Se diversamente ipotizzassimo che le azioni di Classe A, raggruppate, non mantengano gli stessi diritti a percepire lo stesso dividendo base sulle ordinarie, così come ce l'avevano prima del raggruppamento (a prescindere dalle questioni della maggiorazione privilegiata sopra indicate), ovvero si affermasse che – nell'esempio sopra riportato - alle azioni di risparmio di Classe A (post raggruppamento) spettasse oggi un dividendo base unitario solo di Euro 0.05 cadauna, allora evidentemente si sarebbero modificati i diritti di categoria, essendosi diminuita in modo stabile e permanente - di ben 99 volte - la quota del dividendo base su cui applicare le maggiorazioni. La relativa deliberazione dunque avrebbe dovuto essere approvata (e dovrebbe essere ancora) dagli azionisti di categoria A e a quelli assenti e/o dissenzienti dovrebbe essere stato concesso il diritto di recesso. Il che tuttavia non ritengo e mi auguro sia il caso di specie. Anche in tal senso chiedo di avere risposta dal Consiglio.*".

Seguiva di li a poco una ulteriore nota datata 06.12.2012, in cui si segnalavano alla Società ulteriori considerazioni sul tema del "dividendo base" per calcolare la somma da riconoscersi alle azioni di risparmio di classe A e B e alle ordinarie.

Ebbene a fronte di tali richieste, la Società solo in data 15 febbraio 2013, emise una Nota Interpretativa in funzione della quale veniva precisato che quello che si era ipotizzato come un paradosso interpretativo, assumeva, per contro, la valenza di una vera e propria norma cogente che la Società stessa riteneva essere statutariamente vincolante (e ciò in assenza della relativa approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Categoria A). In particolare, in detta Nota Interpretativa veniva chiarito:

"ipotizzando il caso di un esercizio in cui, in assenza di diritti di cumulo, venga in via prioritaria distribuito un dividendo privilegiato pari ad euro 6,5 per le Azioni di Categoria A, ed euro 0,036 per le Azioni di Categoria B, la distribuzione dell'eventuale ulteriore porzione di utile stabilita dall'assemblea avverrebbe dunque secondo le seguenti modalità:

(i) alle sole azioni ordinarie, sino a quando a ciascuna azione ordinaria venisse distribuito un importo pari ad Euro 0,007, con ciò raggiungendosi il differenziale di Euro 0,029 tra quanto distribuito a titolo di dividendo privilegiato alle Azioni di Categoria B e quanto distribuito alle azioni ordinarie;

(ii) successivamente, ***in via paritaria alle azioni ordinarie e alle Azioni di Categoria B, sino a quando a ciascuna azione ordinaria venisse distribuito un importo complessivamente pari ad Euro 1,3****, con ciò raggiungendosi il differenziale di Euro 5,2 tra quanto distribuito a titolo di dividendo privilegiato alle Azioni di Categoria A e quanto distribuito alle azioni ordinarie;*

(iii) ***successivamente ancora, in via paritaria*** *alle azioni ordinarie, alle Azioni di Categoria A ed alle Azioni di Categoria B".* (l'evidenziazione del testo "in grassetto" è stata aggiunta).

Risulta evidente che dal quel momento furono assunte numerose iniziative a tutela dei diritti di categoria ed, "*in primis*", la richiesta di una convocazione di assemblea speciale – che si "convertì" in una integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea già convocata su istanza avanzata da un socio di categoria.

Questa assemblea si tenne in data 23 marzo 2013 ed ivi si discusse in merito alla posizione assunta vuoi dal Rappresentate Comune, vuoi dagli esperti nominati dalla Società - in chiave di contrapposizione alle tesi sostenute dal primo - relativamente alla validità, legittimità ed efficacia delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, con specifico riferimento agli effetti della deliberazione sul raggruppamento delle azioni di risparmio di categoria A di Fondiaria-SAI, e si deliberò - con voto assunto a larghissima maggioranza degli intervenuti rappresentanti circa il 40% del capitale di categoria - di (i) non approvare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, I comma, D.Lgs. n. 58/98 - le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria della Società in data 27 giugno 2012, (ii) di autorizzare il Rappresentante Comune alla impugnativa, anche ai sensi degli artt. 2377 e ss. c.c. e art. 2379 c.c. della suddetta delibera (iii) di autorizzare l'utilizzo del Fondo Comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nei termini di cui al verbale, cui si fa rinvio.

Nel corso dell'assemblea venne dato mandato al Rappresentante Comune di cessare ogni iniziativa in proposito intrapresa, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione avesse approvato la conversione delle azioni di risparmio di categoria A in azioni di risparmio di categoria B nel rapporto di 177 azioni di risparmio di categoria B ogni 1 azione di risparmio di categoria A, previa

distribuzione a ciascuna azione di risparmio di categoria A di un dividendo pari ad Euro 13,00, come da proposta dallo stesso Rappresentante Comune, inoltrata alla Società in data 15 .03.2013.

A seguito di numerosi tentativi volti a perseguire un componimento bonario della vertenza non andati a buon fine, il Rappresentante Comune ha dunque intrapreso l'azione legale e con atto di citazione del 18.06.2013 ha provveduto ad impugnare innanzi al Tribunale di Torino le delibere assunte in occasione dell'assemblea dei soci del 19.03.2012 e del 27.06.2012 rassegnando le seguenti conclusioni "... *accertare e dichiarare l'inefficacia e, comunque, la inopponibilità delle Delibere* de quibus *(Assemblea 19 marzo 2012 ~ Assemblea 27 giugno 2012) in relazione ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'Ordine del Giorno della parte straordinaria (occorrendo, anche in via alternativa o subordinata, previa declaratoria di nullità, ovvero previo annullamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2377 e ss. c.c.) rispetto agli Azionisti di Risparmio Ante-Modifica (oggi Azionisti di Risparmio di Categoria A), con ogni conseguente declaratoria del caso e di legge; in ogni caso, accertare il diritto degli Azionisti di Risparmio di Categoria A di mantenere e percepire i privilegi patrimoniali secondo le modalità e nei contenuti previsti e riconosciuti prima dell'intervento delle Delibere de quibus e quindi parametrarli secondo quanto esposto al paragrafo 7.2 del presente atto e, in via subordinata, per l'ipotesi in cui risulti impossibile ottenere una tutela in forma specifica (tutela cosiddetta "reale"), accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di Fondiaria SAI S.p.A. (in proprio e/o anche per il fatto degli amministratori) per i danni subiti e subendi dalla categoria degli azionisti di risparmio per effetto delle Delibere de quibus (e atti attuativi) e, conseguentemente, dichiarare la stessa Società tenuta al risarcimento del danno a favore della categoria in funzione di ciascuna azione di risparmio nella misura necessaria a reintegrare i privilegi pre-modifica, che ciascun azionista di risparmio potrà azionare autonomamente con separati giudizi. Il tutto, con condanna alla refusione delle spese e dei compensi professionali nella misura prevista dal D.M. 140/2CH2, oltre accessori di legge...* ".

Le motivazioni si basano sostanzialmente sulle argomentazioni già diffusamente illustrate nella relazioni predisposta dal Rappresentate Comune per l'assemblea del 23 marzo 2013, cui si fa rinvio.

L'udienza, in atti originariamente prevista al 26.11.2013, è stata differita d'ufficio all'11.12.2013. Alla data della presente relazione non risulta che la Società si sia ancora costituita ai sensi degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.

Posto che - come già sopra specificato - detta azione legale si inquadra in un più ampio panorama di attività svolte dal Rappresentante Comune nell'interesse degli azionisti di categoria, si riporta qui di seguito in via sintetica una breve descrizione delle ulteriori iniziative dallo stesso intraprese nel medesimo periodo.

Rapporti con la Società

Il Rappresentante Comune per la tutela degli interessi di categoria ha interloquito in numerosissime occasioni con gli uffici competenti della Società ed i suoi vertici e proseguirà con tale interazione, nella speranza che si possa addivenire ad una soluzione della vertenza. In particolare si segnala che – a prescindere dalle iniziative tenute in occasione delle varie assemblee dei soci, di cui si dirà oltre - sono state trasmesse informazioni e valutazioni in numerose occasioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in data 01.08.2012, 25.10.2012, 26.10.2012, 29.10.12, 30.10.2012, 31.10.2012, 09.11.2012, 26.11.2012, 29.11.2012, 05.12.2012, 06.12.2012 e 18.12.2012. 15.02.2013, 22.02.2013, 15.03.2013, 22.03.2013, 10.04.2013, 25.04.2013, 14.06.2013, 21.05.2013, 19.07.2013, 05.09.2013, 22.10.2013.

Rapporti con la Consob

Il Rappresentante Comune per la tutela degli interessi di categoria ha anche interloquito in numerose occasioni anche con detta Authority e proseguirà con tale interazione. In particolare si segnala che sono state trasmesse informazioni e valutazioni in data 01.08.2012, in data 19.12.2012, in data 09.01.2013, in data 29.01.2013, in data 01.02.2013 in data 14.02.2013, in data 15.02.2013, in data 19.02.2013, in data 20.02.2013, in data 28.02.2013, in data 29.02.2012, in data 02.03.2013, in data 14.03.2013, in data 16.03.2013, in data 22.03.2013, in data 26.04.2013, in data 12.09.2013.

Rapporti con IVASS

Il Rappresentante Comune per la tutela degli interessi di categoria ha interloquito anche con detta Authority e proseguirà con tale interazione. In particolare si segnala che sono state trasmesse informazioni e valutazioni in data 13.03.2013 e in data 26.04.2013.

Comunicazioni all'esperto nominato per il parere sui concambi Ernst & Young S.p.A.

Il Rappresentante Comune per la tutela degli interessi di categoria ha interloquito anche con detto perito nominato per esprimere un parere sui concambi di cui alla Fusione (che verrà trattata nel punto 3 all'ordine del giorno), a cui sono state trasmesse informazioni e valutazioni in data 27.02.2013, in data 5.03.2013, in data 12.09.2013.

Partecipazioni alle assemblee dei soci

Il Rappresentante Comune per la tutela degli interessi di categoria ha altresì partecipato a numerose assemblee della Società ed ivi ha espresso le proprie valutazioni ed opinioni nell'interesse della categoria, sollecitando una presa di posizione sulle suddette problematiche e proseguirà in tale attività di sensibilizzazione. In particolare si segnala che il Rappresentante Comune:

- in data 29.10.2012, ha partecipato all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, intervenendo nell'interesse della categoria di azionisti, nei termini di cui al documento allegato al relativo verbale, a cui si fa integrale rinvio (sub all. 2 - Intervento Rappresentante Comune);
- in data 14.03.2013 ha partecipato all'assemblea ordinaria della Società chiamata a deliberare sui seguenti punti all'O.d.G. "*Proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 Cod. Civ., nei confronti di alcuni amministratori e sindaci di Fondiaria-SAI S.p.A. (in concorso con altri soggetti)*".
- in data 26.03.2013 ha presieduto, nell'ambito delle proprie prerogative, l'assemblea speciale degli azionisti di categoria A chiamati a deliberare sugli argomenti come già sopra esplicitati, predisponendo la relativa relazione illustrativa – come pubblicata sul sito web della società - cui si fa rinvio;
- in data 29.04.2013 ha partecipato all'assemblea ordinaria della Società di approvazione del bilancio, intervenendo nell'interesse della categoria di azionisti rappresentata nei termini di cui al documento allegato al relativo verbale, a cui si fa integrale rinvio (all. 3 – Intervento Rappresentante Comune);
- in data 30.07.2013 ha anche partecipato all'assemblea ordinaria della Società chiamata a deliberare sulla proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti di alcuni ex amministratori e sindaci di Fondiaria-SAI;
- in data 25.10.2012 ha da ultimo partecipato all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società di approvazione del progetto di fusione, intervenendo nell'interesse della categoria di azionisti rappresentata (vedasi oltre), nei termini di cui al documento allegato al relativo verbale a cui si fa rinvio (all. 4 – Intervento Rappresentante Comune).

Comunicazioni al Collegio Sindacale e al Rappresentante Comune degli Azionisti di Categoria B

Il Rappresentante Comune per la tutela degli interessi di categoria ha interloquito anche con il Collegio Sindacale e con il Rappresentante Comune degli azionisti di categoria B, a cui sono state trasmesse informazioni e valutazioni (formulando quanto al primo anche denuncie ex art. 2408 cod. civ. specie in occasione delle assemblee dei soci come sopra elencate).

Rapporti con gli azionisti di categoria - Acquisizione di informazioni

Si segnala, inoltre, che il Rappresentante Comune ha altresì avuto un'interlocuzione molto intesa con gli azionisti di risparmio di categoria A, anche esteri, a cui, nei limiti delle proprie possibilità ha cercato di dare delle tempestive risposte sulle questioni che gli stessi sollevavano in ragione del pregiudizio subito. Inoltre, al fine di assumere informazioni in merito alle decisioni sottostanti le operazioni censurate - in quanto lesive dei diritti nei termini sopra precisati - il Rappresentante

Comune ha anche acquisito informazioni e valutazioni da precedenti amministratori e/o stakeholders della Società che si sono talvolta rivelate utili per valutare il contesto in cui le decisioni oggi censurate sono maturate, oltre che il diverso atteggiarsi sul trattamento riservato alle varie categorie di azionisti, coinvolte nel progetto di fusione.

Punto 2) all'O.d.G.

"Informativa sull'utilizzo del Fondo Comune ex art. 146, I comma, TUF, costituito con delibera dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio in data 13.04.2012."

Con riferimento al Fondo Comune ex art. 146, I comma, D.Lgs. 58/98, costituito con deliberazione assunta in occasione dell'assemblea speciale di categoria, tenutasi in data 13.04.2012 per Euro 500.000,00, si precisa come, nonostante ad oggi sia stata svolta un'intensa attività a tutela dei diritti degli azionisti di categoria, come in parte sopra descritta, nonché promossa l'azione legale deliberata dall'assemblea del 26.03.2013, il Fondo Comune non è stato ancora effettivamente utilizzato.

A seguito, infatti, delle reiterate richieste di costituzione effettiva dello stesso (in particolare in ossequio alla delibera del 26.03.2013 con la quale l'assemblea aveva conferito mandato al Rappresentante Comune di richiedere alla Società un versamento su un conto bancario separato di una somma pari ad Euro 200.000,00), la Società, da ultimo, ha comunicato al sottoscritto l'apertura di un conto separato presso la stessa, ove potranno essere addebitati - a semplice richiesta e senza nessun "vaglio preventivo" (come sembrava volersi ipotizzare in prima battuta), gli importi di spesa a copertura dell'attività prestata per la tutela degli interessi comuni e che ovviamente sono e saranno oggetto di analitico rendiconto.

A riguardo, quanto agli impegni di spesa, si segnala, in particolare, che in ragione dell'azione giudiziaria promossa nei confronti della Società nell'interesse di tutta la categoria, con l'atto di citazione del 18.06.2013, al fine di impugnare innanzi al Tribunale di Torino le delibere assunte in occasione dell'assemblea dei soci del marzo 2012 e giugno 2012, si sia pattuito con lo Studio Legale Grimaldi a ciò incaricato, un compenso fisso per onorari e diritti e per l'intero giudizio di primo grado pari ad Euro 50.000,00, dovuto indipendentemente dal numero di udienze e atti difensivi che saranno redatti, oltre ad un ulteriore importo a titolo di c.d "success fee", da corrispondersi solo in caso di esito favorevole della vertenza, sia esso giudiziale (ovvero una pronuncia che accerti la lesione dei diritti di categoria) che stragiudiziale (ossia in caso di accordo transattivo), individuato tra un minimo di Euro 100.000,00 e un massimo di Euro 150.000,00. A

tali importi dovranno poi aggiungersi del caso le spese vive sostenute e comprovate, nonché il rimborso delle spese generali.

Si segnala, inoltre, che la gran parte della rilevante attività di verifica e di tutela della categoria - come dettagliata al primo punto posto all'Ordine del Giorno - è stata svolta prevalentemente in proprio, ovvero con l'ausilio di propri partner e collaboratori – anche esterni - di studio, a cui eventualmente potrà essere riconosciuto un equo compenso in esito a tale vertenza, laddove questa possa essere definita in modo soddisfacente per gli interessi di categoria, secondo le determinazioni che saranno assunte.

Si segnala, non da ultimo, che, come comunicatomi dal Rappresentante Comune che mi ha preceduto, Dott. Quagliotti, e confermato dalla Società in occasione dell'assemblea degli azionisti di risparmio del 3 luglio 2012, le spese del Fondo Comune non verranno comunque portate in deduzione, neppure dagli eventuali dividendi "*pari passu*" che avrebbero dovuto essere riconosciuti agli azionisti di risparmio di categoria A, dopo la distribuzione del dividendo privilegiato, il cui importo comunque "ex lege" non verrà mai intaccato da tali costi.

A ciò si aggiunga che, in assenza di una modifica dell'attuale struttura di ripartizione dell'utile nei termini esplicitati dalla Società - oggetto di contestazione - anche laddove quest'ultima fosse stata in animo di portare tali costi in deduzione dei dividendi c.d. "*pari passu*" (da riconoscersi agli azionisti di risparmio di categoria A), alcun "ribaltamento di costi" sarebbe oggi ipotizzabile, posto che, con l'attuale struttura di distribuzione dell'utile, non verrebbe mai riconosciuto alcun dividendo c.d. "pari passu" (e ciò ad ulteriore dimostrazione dell'effetto distorsivo che tale previsione statutaria comporta).

Infine, si segnala che le fonti di costo sopra evidenziate, potrebbero eventualmente subire un incremento, laddove, al fine di tutelare i diritti degli azionisti di risparmio di categoria A, fossero avviate ulteriori iniziative legali, sia in sede penale, sia in riferimento alla materia del c.d. "Convertendo", che sarà oggetto di una successiva trattazione al quarto punto all'ordine del giorno.

Punto 3) all'O.d.G.

"Informativa relativa alla delibera di "*Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A., in FONDIARIA-SAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, mediante annullamento e concambio delle azioni delle società incorporande con azioni ordinarie e/o di risparmio di categoria "B" della società incorporante.*

Conseguenti modifiche dello Statuto sociale, ivi inclusi l'aumento di capitale a servizio dei concambi azionari nonché la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri", deliberata dall'Assemblea Straordinaria di Fondiaria-Sai S.p.A. del 24-25 ottobre 2013; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come rappresentato nel Documento Informativo del 9 ottobre 2013 e nella sua integrazione del 22 ottobre 2013, in data 25 ottobre 2013, le Assemblee straordinarie di Unipol Assicurazioni S.p.A., Fondiaria-SAI e Premafin Finanziaria – S.p.A. – Holding di Partecipazioni ("Premafin"), in data 26 ottobre 2013 l'Assemblea straordinaria di Milano Assicurazioni S.p.A. e in data 28 ottobre 2013 l'Assemblea speciale di Milano Assicurazioni S.p.A., hanno deliberato e/o approvato la delibera di fusione per incorporazione di Premafin, Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni in Fondiaria-SAI, da cui originerà la nuova UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Con riferimento ai rapporti di cambio, il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI, tenuto conto dei "range" di valutazione fissati dagli advisor finanziari, ha provveduto a determinare detti rapporti di cambio nella seguente misura:

- numero 0,050 azioni ordinarie dell'Incorporante, aventi godimento regolare, (n.b. del dividendo) per ogni azione ordinaria di Premafin;
- numero 1,497 azioni ordinarie dell'Incorporante, aventi godimento regolare, (n.b. del dividendo) per ogni azione ordinaria di Unipol Assicurazioni;
- 0,339 azioni ordinarie Fondiaria-SAI per ogni azione ordinaria Milano Assicurazioni;
- 0,549 azioni di risparmio di categoria "B" di Fondiaria-SAI per ogni azione di risparmio di Milano Assicurazioni.

Peraltro, la totalità delle azioni delle incorporande saranno annullate e "concambiate" con azioni dell'incorporante che procederà a emettere fino a un massimo di n. 1.632.878.373 nuove azioni ordinarie e fino a un massimo di n. 55.430.483 nuove azioni di risparmio di categoria "B".

L'emissione delle azioni, ordinarie e, se del caso, di risparmio di categoria "B" di Fondiaria- SAI, a servizio dei concambi, avverrà a fronte di un aumento di capitale della Società stessa pari a Euro 0,565 per ogni nuova azione emessa e per massimi Euro 953.894.503,64.

Per le azioni ordinarie e di risparmio di categoria B di Fondiaria-SAI assegnate in concambio sono attribuiti gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione. Quanto agli azionisti di Premafin che non abbiano deliberato a favore della fusione è previsto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, il cui valore di liquidazione è pari a Euro 0,1747 per

ciascuna azione. Allo stesso modo, anche agli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni che non abbiano votato a favore di detta deliberazione è riconosciuto il diritto di recesso, il cui valore di liquidazione è pari a Euro 0,6860 per ciascuna azione.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, la Società risultante da tale operazione provvederà altresì a modificare il proprio statuto, conferendo una delega in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, che attribuisce la facoltà allo stesso di deliberare l'emissione di obbligazioni "convertende" in azioni ordinarie, nella misura massima di Euro 201.800.000,00, con conseguente e corrispondente aumento di capitale per un controvalore massimo di pari importo, comprensivo del sovrapprezzo. Tale emissione potrà avvenire in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di escludere il diritto di opzione e offrire gli strumenti a terzi finanziatori della società, di cui si tratterà specificatamente nel quarto punto all'ordine del giorno.

La congruità dei concambi è stata attestata dall'esperto nominato Reconta Ernst & Young S.p.A. anche sulla base di situazioni patrimoniali aggiornate della Società.

Come già evidenziato, la fusione - di per sé positiva per il futuro della nostra Società - si innesta su un'operazione (di aumento di capitale) che quanto alla struttura di distribuzione dell'utile è invece distorsiva. Tali effetti distorsivi vengono accentuati con la fusione, non essendosi ancora risolta la problematica della lesione dei diritti patrimoniali degli Azionisti di Risparmio di Categoria A.

Proprio per ovviare a tale lesione e al contempo per addivenire ad una semplificazione della struttura del capitale, il Rappresentante Comune in data 15 marzo 2013 aveva formulato una proposta – rivolta alla Società - di conversione delle azioni di risparmio di categoria A in azioni di risparmio di categoria B che era stata fatta propria dall'assemblea speciale dei soci in data 26 marzo 2013.

La Società, tuttavia, non ha posto in essere gli atti per realizzare tale obbiettivo e con l'Integrazione al Documento Informativo del 22 ottobre e soprattutto in occasione dell'assemblea del 25 ottobre 2013, ha precisato che le proposte inoltrate dal Rappresentante Comune degli azionisti di categoria A "*non sono ritenute dalla società fattibili sotto il profilo tecnico-giuridico, congrue sotto il profilo finanziario, né rispettose dell'interesse di tutti gli azionisti, ferma restando la disponibilità della società a valutare post fusione la percorribilità di ipotesi di semplificazione della struttura del capitale sociale con riferimento alle diverse categorie di azioni, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate*" (cfr. pag. 25 verbale assemblea del 25 ottobre 2013).

In tale contesto, come già più volte ribadito, pur ponendosi l'operazione di fusione quale "trampolino di lancio" di quella che – dopo un passato alquanto burrascoso e la distruzione di valore per gli azionisti, i cui echi oggi non sono certamente cessati – diverrà la seconda compagnia assicurativa italiana, essa tuttavia è attraversata dalla problematica sopra citata, che certamente la amplifica.

In questo "nuovo" corso, nulla ad oggi è stato fatto per ovviare all'attuale struttura di distribuzione dell'utile che lo stesso vertice della Società giudica come ***"bizantina"*** e ***"irrazionale"***. In occasione, infatti, dell'assemblea dei soci del 29 aprile 2013 l'Amministratore Delegato Dott. Cimbri ha testualmente dichiarato (IlSole24Ore Radiocor) Bologna, 29 aprile ***"'Abbiamo ereditato una situazione bizantina'*** "*....omissis* ..... ***"Certo non è razionale e sarebbe buona norma razionalizzare, tra gli intendimenti della società c'e' anche questo*** .... *omissis* " .

Ebbene, si rileva che ad oggi la Società non ha dato neppure un mandato di advisory per iniziare ad identificare un percorso di razionalizzazione del capitale, del caso con l'eliminazione delle categorie di azioni di classe A e B, post fusione. Ciò è stato di fatto annunciato nelle intenzioni, ma a tutt'oggi, anche post fusione, alle azioni ordinarie Fondiaria-SAI di nuova emissione spetterà una "retrocessione privilegiata" un "differenziale" come lo si voglia chiamare, (ovvero un importo equivalente in tutti gli aspetti ad un "dividendo privilegiato") pari ad Euro 1,3 ciascuna.

Ciò porterà – sempre post fusione - la Società a dover obbligatoriamente riconoscere alle azioni ordinarie - in sede di distribuzione dell'utile - un importo complessivo pari a circa Euro 3.301.603.473,00 a titolo di "differenziale" - prima del dividendo "ordinario" [1] e a prescindere dall'incremento di tale importo che si determinerà anche per effetto del Convertendo, di cui si dirà oltre.

A tale importo dovrà aggiungersi quel "differenziale" da distribuirsi agli azionisti di risparmio di categoria B, pari a complessivi Euro 487.710.749,00 per un totale "astronomico" di Euro 3.789.314.222,00.

Risulta, dunque, evidente che oggi il mercato si aspetta una decisione - ormai improcrastinabile - anzitutto nell'interesse stesso della Società, prima ancora dei suoi azionisti di soluzione del problema.

Tutto questo porta, infatti, ad una situazione paradossale e ad effetti distorsivi, anche sull'operazione di fusione.

[1] Su n. 2.553.444.295 azioni ordinarie post fusione = n. 1.632.878.373 azioni ordinarie di nuova emissione (ipotizzando che tale numero si mantenga) + n. 920.565.922 azioni ordinarie già in circolazione della società incorporante Fondiaria Sai S.p.A. moltiplicato per Euro 1,293.

Il Rappresentante Comune già in occasione della precedente assemblea ordinaria del 29 aprile 2013, aveva chiesto se, nell'ambito del computo dei rapporti di concambio per il progetto di fusione con Unipol, si fosse tenuto conto della circostanza che, alle azioni ordinarie e di risparmio di categoria B, fosse riconosciuto l'ulteriore concorso agli utili in misura fissa pari ad Euro 1,293 per azione, totalmente "slegato" dalla parità contabile delle azioni stesse, ciò comportando una ripartizione nei seguenti termini:

- per le azioni ordinarie pari a (i) circa il 135% in più rispetto a quello che sarebbe spettante alla parità contabile (ovvero al valore nominale implicito di ciascuna azione), (ii) oltre al "differenziale di riallineamento" derivante delle azioni di risparmio di categoria B pari ad Euro 0,007 e (iii) oltre al dividendo c.d. "*pari passu*" per tutte le categorie;
- per le azioni di risparmio di categoria B pari a (i) circa il 229% in più rispetto a quello che spetterebbe in base alla parità contabile teorica, oltre (ii) al dividendo privilegiato proprio di queste azioni (il 6,5% della parità contabile teorica di Euro 0,565 pari ad Euro 0,36 per azione) e (iii) oltre al dividendo "*pari passu*" per tutte le categorie.

In tale contesto si era domandato quali potessero essere gli effetti di detta maggiorazione sul concambio e in quali documenti e/o sezioni questi effetti e queste valutazioni di impatto fossero state quantificate o semplicemente menzionate. Ebbene, la Società – non essendo l'argomento all'ordine del giorno - si era limitata ad evidenziare in modo assolutamente generico come ai fini della determinazione del rapporto di cambio della fusione si fosse "*tenuto conto di ciascuno degli elementi dal sottoscritto evidenziati*", al loro valore corrente, ritenendo a riguardo di dover "tranquillizzare" gli azionisti, anche in relazione al fatto che si fossero compiutamente valutate le minusvalenze e gli eventuali plusvalori impliciti.

Tuttavia, in nessuno dei documenti relativi al progetto di fusione - pare al Rappresentante Comune - vi sia un chiaro riferimento, ovvero un calcolo preciso, su tali elementi[2].

In termini più specifici si è posto all'attenzione del Consiglio e del Collegio Sindacale la questione se - ai fini della congruità dei concambi - fosse stato considerato l'impatto sulla valutazione di Fondiaria-SAI derivante dalla possibile "diluizione del privilegio" che gli azionisti ordinari e quelli di risparmio di categoria B Fondiaria-SAI subirebbero, dando per legittima e valida la struttura di distribuzione dell'utile come sopra descritta (si ribadisce dal sottoscritto e dagli azionisti di risparmio di categoria A contestata, ma dalla Società ritenuta pienamente applicabile).

[2] Salvo un breve cenno a posteriori – e dunque non certo in sede di redazione dei concambi - da parte dell'esperto Ernst &Young S.p.A. quanto al metodo delle "azioni equivalenti" di cui si dirà oltre, che, nulla ha a che vedere comunque con tale tematica.

In particolare, dalla documentazione, non risulta che sia stata valutata quantificandola la c.d "diluizione" di tale privilegio, derivante dalla fusione con società e classi di azioni, i cui azionisti non godono per l'appunto dello stesso diritto (nel caso specifico, Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni, Premafin).

In tale prospettiva posto che non era disponibile un pro-forma aggregato dei piani stand-alone al 2015, la quantificazione della diluizione si è basata sul calcolo che ha tenuto conto dell'utile 2015 e del piano congiunto del dicembre 2012, al netto delle sinergie dichiarate. Sulla base di ciò, esperti in materia interpellati dal sottoscritto hanno stimato una diluizione di alcuni punti percentuale del valore economico di Fondiaria-SAI ai fini dei concambi.

Si riporta qui di seguito una tabella elaborata per tali fini che, si ricorda, è frutto di una autonoma verifica sulla base delle assumption sopra indicate.

numeri espressi in UK standard	Pro forma UnipolSai	Fondiariasai	Unipol Assicurazioni	Milano Assicurazioni	Premafin
range valori economici DDM Golman Sachs (EUR mln)		**2,360-3,502**	**2,921-3,571**	**1,320-1,799**	**174-485**
valore economico centrale (EUR)		**2,931**	**3,246**	**1,560**	**290**
costo del capitale		12.40%	12.40%	11.30%	12.40%
growth to perpetuity		1.75%	1.75%	1.75%	1.75%
utili 2015 piano congiunto (EUR mln)	814				
di cui sinergie	217				
utili 2015 piani stand alone (EUR mln)		**383**	**316**	**139**	**22**
di cui minorities		51	0	0	
pay out stand alone	*50%*	*50%*	*50%*	*50%*	*50%*
monte dividendi a regime (EUR mln)	298	166.1	158.0	69.5	11.0
terminal value DDM (EUR mln) = TV		**1,117**	**1,063**	**537**	**74**
Nr azioni (pro forma calcolato su concambi valori centrali)	2,696,247,660.83	1,243,605,430	859,065,000	1,944,800,842	2,151,580,097
di cui					
ordinarie	2,316,954,170.05	920,565,922	859,065,000	1,842,334,571	2,151,580,097
di cui minorities (calcolate su % Consob)		618,132,400		674,349,723	410,349,366
di cui azioni FSA ord detenute da controllate FSA				99,860	
rnc A	1,276,836	1,276,836			
rnc B	378,016,654.78	321,762,672		102,466,271	
valore economico centrale per azione (EUR) -share equivalent		**2.44**	**3.78**	**0.80**	**0.13**
per azione ord (EUR) -share equivalent		2.44			
per rnc A (EUR) -share equivalent		149.39			
per rnc B (EUR) -share equivalent		1.55			
concambi (x azioni FondiariaSai)					
range su ordinarie		1.0	1.431-1.736	0.319-0.347	0.041-0.065
range su rnc B				0.549	
valore centrale su ordinarie		**1.0**	**1.5835**	**0.333**	**0.053**
valore centrale su rnc B				**0.549**	
ufficiali su ordinarie		1.0	1.497	0.339	0.050
ufficiali su rnc B				0.549	
privilegio a ord & rnc B (EUR/ azione) = A *(non diluito)*		**0.0110**			
privilegio a ord & rnc B post diluizione (EUR/ azione) = B *(diluito stimato)*		**0.0046**			
diluizione Fondiariaai (EUR/ azione) = A-B		**0.0063**			
monte diluizione privilegio a ord & rnc B (EUR)		-7,859,621			
valore economico monte privilegio a ord & rnc B (EUR) = D		-52,879,617			
** % terminal value totale = D/TV*		*4.7%*			

UNIPOLSAI - calcolo DPS a regime

numeri espressi in UK standard

Interpretazione ripartizione dividendi società			
DPS a regime per rnc A post split @ 100 (EUR)		0.0650	
DPS a regime per rnc b (EUR)		0.1325	
DPS a regime per ord (EUR)		0.1035	
monte dividendi a regime per rnc A post split @ 100 (EUR)	= 1	8,299,434	
monte dividendia regime per rnc b (EUR)		50,105,947	
monte dividendi a regime per ord (EUR)		239,919,619	
=totale (EUR)		298,325,000	
Interpretazione ripartizione dividendi senza privilegio			
DPS a regime per rnc A post split @ 100 (EUR)		0.1629	
DPS a regime per rnc b (EUR)		0.1339	
DPS a regime per ord (EUR)		0.0979	
monte dividendi a regime per rnc A post split @ 100 (EUR)	=2	20,803,236	
monte dividendia regime per rnc b (EUR)		50,627,023	
monte dividendi a regime per ord (EUR)		226,894,740	
=totale (EUR)		298,325,000	
mancato monte dividendi per rnc A post split @ 100 e privilegio ord/rnc B (EUR)	3=2-1	12,503,802.47	
DPS in eccesso a regime per ord&rncB (EUR)	**B (in allegato A)**	0.0046	=3/nr azioni

Sotto analogo profilo, il Rappresentante Comune ha, altresì, rilevato e rileva in questa sede come, diversamente dalle azioni di categoria A, le azioni di risparmio di categoria B godano - al pari delle ordinarie - del dividendo privilegiato definito "differenziale" pari ad Euro 1,293 per azione corrispondente al 229% di quello che spetterebbe loro in base alla parità contabile teorica. E' stata posta dunque la questione se Unipol fosse stata pienamente al corrente di ciò sia all'atto di (i) garantire la sottoscrizione sia di (ii) sottoscrivere, in tale aumento di capitale, gran parte delle azioni di categoria B, oggi concambiate.

Il Rappresentante Comune non è stato in grado di rilevare – neppure a seguito di tale assemblea – le fonti sulla base delle quali tale compiuta informativa sarebbe stata data al mercato, posto che, addirittura, si ribadisce il contenuto della valutazione dell'esperto nominato dal predecessore dell'attuale Rappresentante Comune, ovvero la società PKF, indicava, con una esemplificazione inequivoca, esattamente il contrario.

Parimenti, si è analizzata ed è stata posta la questione se ai fini della congruità dei concambi, fosse stato considerato l'impatto sulla valutazione di Fondiaria-SAI derivante dall'applicazione del metodo delle c.d "share equivalent". Dalla documentazione disponibile risultava, infatti, che tutti i modelli di valutazione adottati, non solo dunque il c.d. Discount Dividend Model "DDM", attestassero il valore per azione ordinaria sulla base del "metodo delle azioni

equivalenti", cioè secondo quel metodo che prevede la ponderazione del numero delle azioni di categoria speciale per lo sconto/premio dei prezzi di mercato in un dato periodo di osservazione, rispetto ai prezzi di mercato delle azioni ordinarie. Pur essendo tale metodo una prassi nei processi di valutazione, nel caso specifico esso non può che presentare delle criticità. Infatti, stando alla ripartizione dei dividendi di Fondiaria-SAI, proposta con la nota interpretatativa del febbraio 2013, le azioni di risparmio categoria A sono di fatto sottoposte ad un limite insuperabile (tetto) nella distribuzione dei dividendi che dunque si attesteranno a massimi Euro 6,5 per azione. Non è, infatti, realisticamente immaginabile che ci possa mai essere in futuro capienza sufficiente per utilizzare tutto il privilegio di Euro 1,3 per azione di cui godrebbero le altre categorie. Se questo è vero, allora è stato incoerente ponderare il numero delle azioni di risparmio di categoria A per il premio di mercato che registravano tra il 6 agosto 2012 e il 14 dicembre 2012, cioè il periodo di osservazione prescelto ai fini dei concambi. Più correttamente, tali azioni avrebbero dovuto essere valutate come fossero state una rendita perpetua di Euro 6,5 per azione, essendo il relativo monte dividendi di appena poco più di Euro 8m su un utile totale del piano congiunto di Euro 814m (all. 5 - Tabella).

Con riferimento ai concambi è stato inoltre verificato, osservato e richiesto se, ai fini della loro congruità, fosse stato valutato l'impatto sulla valutazione di Fondiaria-SAI, derivante dall'approccio metodologico utilizzato dall'advisor Goldman Sachs, di non considerare nel dividend discount model (DDM) gli utili derivanti dal patrimonio immobiliare della Società. Secondo quanto esplicitato nella documentazione fornita ad oggi, il valore economico degli utili/dividendi prodotti dal patrimonio immobiliare, sarebbe riequilibrato semplicemente aggiungendo al valore economico del DDM "rettificato", le plusvalenze latenti sugli immobili così come stimati dalle perizie al 31 dicembre 2011. Posto che solo per Fondiaria-SAI è significativamente rilevante il portafoglio immobiliare ai fini valutativi, essendo le plusvalenze latenti periziate a dicembre 2011, pari a oltre Euro 880m lordi, in confronto a un valore economico totale della società di circa Euro 2.900m, secondo Goldman Sachs, la questione assume rilevanza specie per Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni e non invece per Unipol Assicurazioni.

Sul punto si è richiesto se la scelta di scorporare gli utili da realizzo e gestione ordinaria degli immobili nel DDM, tenendo in considerazione gli utili del portafoglio finanziario, secondo l'approccio valutativo utilizzato, abbia sottostimato il valore economico di Fondiaria-SAI, dal momento che nel DDM i dividendi sostenibili utilizzati per calcolare il valore terminale, sono stati capitalizzati a un tasso di crescita perpetuo che nello specifico è stato assunto a 1,75%. È del tutto evidente che, qualora le perizie alla base dei valori assunti per il portafoglio

immobiliare avessero utilizzato tassi di crescita perpetua inferiori all'1,75%, ci sarebbe stato un rilevante impatto valutativo. In tal senso, va evidenziato che il contribuito ricorrente delle attività immobiliari al conto economico di Fondiaria-SAI stand-alone del 2012 era stato di circa Euro 27 mln, cioè circa il 16% dell'utile previsto nel budget 2013 del piano stand-alone prima della revisione al rialzo del marzo 2013, così come riportato nel parere dello studio "Gualtieri & Associati" pubblicato il 22 ottobre 2013.

Nell'ambito poi delle valutazioni relative ai concambi e degli atti posti in essere dagli organi sociali, sono state anche formulate domande in merito ai criteri utilizzati da Fondiaria-SAI quanto alla valutazione e/o svalutazione degli immobili, fattore certamente non irrilevante ai fini del computo dei valori di concambio. Ciò anche con riferimento alla omogeneità di questi, rispetto ai criteri seguiti per le valutazioni e/o svalutazioni degli immobili Unipol, richiedendo se questi potessero dirsi allineati ed, in caso ciò non fosse stato confermato, da che cosa sarebbe dipeso tale disallineamento.

Il Rappresentante Comune ha altresì valutato e richiesto - quanto alle c.d. riserve tecniche - se fosse stato deciso un ammontare complessivo maggiore rispetto a quello che le Autorità di Vigilanza avevano consigliato, nell'ambito del processo di ristrutturazione e fusione del Gruppo Fondiaria-SAI, a cui si è unità la richiesta (di alcuni altri azionisti) di conoscere nel dettaglio se tali riserve tecniche potevano essere oggetto revisione (tecnicamente "smontate") e quali benefici ne sarebbero derivati in via prospettica da tale rivisitazione.

Con riferimento poi alla causa di impugnazione della deliberazione di aumento di capitale di Fondiaria-SAI del 18 giugno 2013, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Torino, si è altresì richiesto che effetti potevano esserci quanto alla valutazione della congruità e misura dei concambi ex post, così come oggi calcolata dalla Società, laddove il Tribunale, tra le varie, avesse accolto la domanda - come già formulata – di modifica dello statuto sociale come segue: "*Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:*

- *alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 6,5 per azione;*
- *alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
- *la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che a ciascuna Azione di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello di 100 azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 5,2 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al*

5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali".

Non da ultimo sono state reiterate alcune delle domande già formulate in occasione dell'assemblea del 29 aprile 2013, alle quali - a parere del Rappresentate Comune - non era (e non è ancora oggi) stata data una esaustiva risposta, come meglio precisato nel proprio intervento.

In conclusione dinanzi a tali rilievi e a quelli sollevati da altri soci, la Società ha fornito alcune risposte che - secondo il giudizio del Rappresentante Comune - si sono rivelate lacunose in quanto in buona parte prive di specifici riferimenti, a cominciare dalle indicazioni sulle fonti documentali da cui trarre gli elementi concreti, rispetto a quanto evidenziato.

In considerazione tuttavia della circostanza che l'azione legale a tutela degli interessi di categoria è stata già avviata nei termini sopra prospettati e con essa il processo di accertamento sulla fondatezza delle censure di merito, quanto alla struttura di distribuzione dell'utile contestata e che in definitiva le principali censure mosse in relazione ai concambi – per quel che qui rileva - si basano principalmente sull'applicazione o meno di tale regime di distribuzione degli utili come già contestato, allo stato si ritiene che non sia opportuno procedere ad una nuova iniziativa giudiziale che abbia ad oggetto anche la delibera dei concambi sopra citata.

Sul punto il Rappresentante Comune ricorda che, nel caso in cui non si addivenisse ad alcun componimento della vertenza ed il Tribunale, già adito, si dovesse pronunciare nel senso favorevole all'interesse della categoria, con accoglimento della relativa domanda, a ciascuno degli azionisti di risparmio di categoria A potrà spettare anche un diritto risarcitorio (oltre che di ripristino del regime dei dividendi "*pari passu*" in proporzione alla parità contabile che avevano ante raggruppamento), che potrà essere fatto valere, senza che l'attuale progetto di fusione possa impedirne il relativo esercizio. Si ricorda, infatti, che la società emittente le azioni di risparmio di categoria A è - nell'ambito della fusione - società incorporante le altre, non determinandosi pertanto la perdita in capo ai possessori di azioni di risparmio di categoria A Fondiaria-SAI dello "status" giuridico di azionisti di tale società, con le prerogative loro proprie.

Punto 4) all'O.d.G.

"Informativa in ordine al prestito obbligazionario convertendo di Euro 201,8 milioni con scadenza al 31 dicembre 2015 di cui al par. 2.1.2 del Documento Informativo del 9 ottobre 2013 e al par. 2 dell'Integrazione al Documento Informativo del 22 ottobre 2013, ed ai suoi effetti sui diritti di categoria; Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Argomento che merita una trattazione a parte è quello del prestito obbligazionario convertendo di Euro 201,8 milioni con scadenza al 31 dicembre 2015 e dei suoi effetti sui diritti di categoria.

Come noto, in occasione dell'accordo con le banche creditrici per la ristrutturazione del debito Premafin, fu deciso che a seguito del perfezionamento della Fusione sarebbe stato emesso un prestito obbligazionario convertendo del valore di 201,8 milioni da far sottoscrivere per circa Euro 134,3 milioni alle banche finanziatrici e, per i restanti circa Euro 67,5 milioni a UGF.

Per quel che qui rileva va, altresì, sottolineato che tale operazione societaria deve essere distinta da quella di Fusione posto che quest'ultima si potrà realizzare indipendentemente dalla seconda e non ne costituisce la condizione di efficacia. Gli effetti della fusione, il suo consolidamento, prescindono dunque dalla esecuzione di tale operazione di emissione di Convertendo in azioni che sarà posta in essere solo successivamente alla prima.

In tali precisazioni, va altresì rilevato come nel Documento Informativo si evinca che il Convertendo determinerà un effetto diluitivo sul capitale sociale della Società risultante dalla Fusione per coloro i quali non dovessero partecipare a tale operazione e/o al sottostante aumento di capitale e, dunque, anche con riferimento alle azioni di risparmio di categoria A. Infatti, a seguito del perfezionamento della Fusione e della conversione in azioni dell'obbligazione di cui al Convertendo, il numero delle azioni di Fonsai in circolazione risulterà incrementato.

In presenza di utili distribuibili da parte dell'Incorporante, prima ancora che sotto un profilo patrimoniale, appare chiaro che la conversione delle obbligazioni in azioni determinerà una riduzione proporzionale del dividendo per azione di coloro i quali non avranno beneficiato di tale aumento di capitale.

Con riferimento all'effetto diluitivo derivante dal Convertendo, la Società, aveva, infatti, avviato con le banche finanziatrici apposite negoziazioni al fine di poter offrire previamente in opzione ai soci di UnipolSai il Convertendo, con garanzia comunque di sottoscrizione dell'eventuale inoptato da parte delle stesse banche finanziatrici e di UGF (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2, del Documento Informativo). Ciò nonostante, la Società, in esito dei summenzionati confronti ed in ragione di problematiche tecniche sollevate dalla banche finanziatrici stesse derivanti: (i) dal taglio minimo

degli strumenti finanziari da offrire (attualmente fissato in Euro 100.000,00); (ii) dalle modalità di determinazione del prezzo di conversione e dal connesso meccanismo di pricing; (iii) dalla data di scadenza, fissata al 31 dicembre 2015, e cioè in un momento molto ravvicinato alla prevedibile data di emissione; e (iv) dalla difficoltà di traslare nel regolamento del Convertendo le condizioni dell'attuale finanziamento con le banche finanziatrici, ha precisato da ultimo che il Convertendo verrà sottoscritto esclusivamente da queste ultime e da UGF, non riconoscendosi, quindi, il diritto di opzione agli altri azionisti.

Ciò comporterà per questi ultimi una diluizione delle rispettive partecipazioni, potendo richiedere tale operazione l'approvazione della o delle relativa/e assemblea/e speciale/i di categoria. Detti azionisti – al contrario di quelli "ordinari" - non avrebbero, infatti, mai concorso all'approvazione di una deliberazione di aumento di capitale con esclusione del loro diritto d'opzione, ovvero a quella di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per facoltizzarlo ad operare tale esclusione dell'aumento.

In occasione dell'assemblea del 25 ottobre 2013, il Rappresentante Comune ha chiesto dunque alla Società la ragione per cui la stessa non avesse ritenuto di convocare l'assemblea speciale degli azionisti di categoria, con la finalità di far approvare anche a questi ultimi la decisione (dei soci ordinari) come sopra descritta. Sul punto la Società non ha fornito alcuna compiuta risposta di carattere legale, se non, dichiarando – in relazione ad altro quesito sollevato da altro socio - che "*il progetto di integrazione fra il Gruppo Unipol e l'ex Gruppo Premafin/Fonsai è un progetto unitario definito dagli inizi del 2012 con finalità di salvataggio dell' ex Gruppo Premafin/Fonsai, nel cui ambito il progetto di fusione, sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea, rappresenta l'ultima fase attuativa. ... alla data di definizione del progetto di integrazione è stata contrattualmente prevista - in sede di sottoscrizione dell'accordo di risanamento del debito di Premafin con le banche creditrici della stessa, ex art. 67 della Legge Fallimentare - la trasformazione di una parte dei debiti di Premafin nei confronti delle banche in un prestito convertendo, subordinatamente alla realizzazione della fusione. A prescindere da ogni considerazione, alla data odierna, sul mutamento delle condizioni anche economiche, rispetto alla data di definizione del progetto di integrazione e sul successivo andamento delle società coinvolte, resta fermo che il progetto di integrazione è quello definito a suo tempo nella sua unitarietà e non può essere modificato se non riavviando l'iter deliberativo e autorizzativo. Peraltro, le stesse banche creditrici, seppur non di per sé interessate in linea generale a vedere il loro capitale assorbito dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertendo, hanno accettato tale condizione riflessa nel suddetto accordo di risanamento e successivamente valutato, unitamente alla società, che la natura e le caratteristiche di tale strumento non sembrano renderlo adatto per il*

mercato retail e quindi per un'offerta in opzione agli azionisti, anche alla luce di quanto con più precisione indicato nel documento informativo sulla fusione" (cfr. pag. 26 verbale assemblea del 25 ottobre 2013).

Sebbene non sia possibile quantificare oggi l'effetto di detta diluizione in modo puntuale a causa del fatto che il prezzo del convertendo, verrà calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie di UnpolSai, nel periodo di rilevazione pari a tre mesi di calendario a decorrere dall'undicesimo giorno di negoziazione successivo alla data di efficacia civilistica della Fusione, incrementata di un premio del 10%, è comunque possibile affermare che esso ci sarà ed interesserà tutti gli azionisti che non avranno avuto la possibilità di acquistare questo strumento finanziario e/o di partecipare all'aumento, al fine di mantenere inalterata la propria quota di partecipazione al capitale e agli utili.

Sotto un profilo più squisitamente giuridico, ricordo che l'art. 2376 c.c. stabilisce come in presenza di diverse categorie di azioni, laddove intervengano delibere assembleari che pregiudichino i diritti di una determinata categoria di azioni, tali delibere debbano essere approvate anche dall'assemblea speciale degli azionisti appartenenti alla categoria lesa. Con specifico riferimento alle azioni di risparmio, peraltro, l'art. 146, I comma, TUF, statuisce che all'assemblea speciale della categoria spetta l'approvazione delle delibere assunte dall'assemblea generale della società che pregiudicano i diritti della categoria.

Posto che il Convertendo verrà sottoscritto esclusivamente dalle banche finanziatrici e da UGF - post fusione - con esclusione - ad oggi del diritto di opzione – riconosciuto in favore degli azionisti Fondiaria-SAI compresi i possessori di azioni di risparmio di Categoria A, pare configurarsi un'ipotesi di ulteriore pregiudizio che, per essere validato, dovrebbe essere sottoposto al vaglio della relativa assemblea speciale.

La delibera di approvazione di tale convertendo, sia essa assunta dall'assemblea dei soci ordinari, sia essa assunta dal consiglio di amministrazione in sede di esercizio di delega già conferita per l'aumento di capitale sociale al servizio di tale emissione obbligazionaria, dovrebbe – laddove ricorra il pregiudizio - essere approvata dall'assemblea speciale di categoria, quale condizione necessaria per la sua efficacia. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza e dottrina secondo cui "*la successiva approvazione* (della delibera pregiudizievole) *da parte dell'assemblea speciale costituisce un condizione di efficacia della prima e che, nel caso in cui la votazione determini la mancata approvazione, ci si trovi di fronte ad una "inefficacia relativa", durevole sino a che non vi sia stata l'approvazione da parte dell'assemblea di categoria*" (cfr. Commento all'art. 146 TUF, in Il Testo Unico della Finanza, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, II, 2012, nello stesso senso si esprime Tribunale Milano, 22 marzo 1984).

Alla luce di ciò, sussistendo fondati elementi a che la fattispecie in esame possa determinare una lesione dei diritti di categoria, il Rappresentante Comune propone di approvare il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A di Fondiaria – Sai S.p.A. esaminata:

- *la Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A,*
- *la proposta ivi formulata*

delibera

di conferire mandato al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A affinché questi:

(i) acquisisca uno o più pareri legali al fine di verificare se la delibera di approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione, come assunta dall'assemblea dei soci ordinari in data 25 ottobre 2013, e/o quella che successivamente sarà assunta dallo stesso Consiglio di Amministrazione in esecuzione a tali poteri e delibere – con esclusione del diritto d'opzione - nei termini come precisati nei Documenti Informativi sulla Fusione e/o loro integrazioni, ovvero nella documentazione ufficiale a supporto di tale deliberazione ed operazione, richieda l'approvazione dell'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di categoria A ai sensi dell' art. 146, I comma, TUF e ex art. 2376 cod. civ. e per l'effetto - nella ipotesi in cui tale fattispecie ricorra e la Società non abbia convocato l'assemblea speciale, o non intenda farlo, ovvero l'assemblea speciale non abbia approvato la suddetta deliberazione,

(ii) assuma ogni più opportuna iniziativa per impugnare e/o contestare, in ogni sede giudiziale, amministrativa, nessuna esclusa, anche in via parziale, la deliberazione dei soci inerenti il conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione, assunta dall'Assemblea Straordinaria di Fondiaria-Sai S.p.A. del 25 ottobre 2013 come risultante dal verbale a rogito del Notaio Federico Tassinari Repertorio n. 53301 Raccolta n. 33731, ovvero quella che dovesse essere assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione a tale delibera e poteri di delega, con facoltà di conferire mandato alle liti a procuratori speciali nominare esperti nell'interesse degli Azionisti di Risparmio di Categoria A e porre in essere tutte le relative iniziative e/o azioni legali necessarie e/o funzionali a tali scopi, al fine di rimuovere e/o dichiarare inefficaci gli effetti delle suddette deliberazioni.

Il Rappresentante Comune esprime il proprio parere positivo sull'approvazione da parte degli Azionisti di Risparmio di Categoria A della suddetta deliberazione.

** *** **

Milano, 8 novembre 2013.

Avv. Dario Trevisan

Il Rappresentante Comune
dei titolari di Azioni di Risparmio Fondiaria Sai S.p.A. di Categoria "A"

All. "C" al N° 10633/5463 di rep.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI CATEGORIA A DELLA FONDIARIA SAI SPA DEL 10-11-12 DICEMBRE 2013

Spett. Fondiaria-Sai Spa,

in qualità di privato azionista di risparmio di Categoria A chiedo se, dopo aver razionalizzato la struttura del capitale sociale, per tutte le azioni appartenenti alle diverse categorie esistenti saranno rispettate le norme di legge dell'uguaglianza del valore di tutte le azioni (art. 2348 c.c) e quello della proporzionalità nella distribuzione degli utili rispetto al capitale rappresentato (art. 2350 c.c.). Grazie.

Cordiali saluti. Gianni Cerlesi

Gianni Cerlesi

ARCHIVIO CARLO DI PIERRO TANZI NOTAIO IN MILANO

NUOVA FORMULA DEL DIRITTO D'OPZIONE

Applicabile nel caso di emissione di una nuova categoria di azioni ad una parità contabile, coincidente con il prezzo d'emissione, inferiore a quella della categoria di azioni esistente a cui vengono assegnate in prelazione.

$$D = \frac{An / Av \left(Vcv \times Pcn - Pcv \times Pcn \right)}{Pcv + Pcn \times An / Av}$$

Nel caso in cui il valore teorico del diritto d'opzione fosse negativo il valore convenzionalmente da attribuire al diritto é pari a ZERO.

Legenda:

D = valore teorico del diritto d'opzione

An = azioni nuove

Av = azioni vecchie

Vcv = Valore corrente azioni cum diritto

Pcv = parità contabile azioni vecchie

Pcn = parità contabile azioni nuove (nella fattispecie anche valore di emissione)

Gianni Colombi

MILANO NOTAIO IN MILANO

All. "D" al N° 10633/5463 di rep.

L'eliminazione del valore nominale e il successivo raggruppamento hanno, in concreto, trasformato la risp. A in una obbligazione perpetua defraudandola, di fatto, del diritto alla sua maggiorazione sullo stacco del dividendo sulle ord e quindi anche sulle risp B del 5,2%.
Mi sembra sottovalutata dall'attuale azione nella la tutela della categoria, la sostanziale deprivazione del diritto di opzione su qualunque aumento di capitale sia esso gratuito o a pagamento.
L'attuale statuto non indica alcun criterio di partecipazione alle perdite da parte delle due distinte categorie azionarie di risparmio e quindi, oltre all'impossibilità di gestire l'evento da parte del CdA, non disponiamo della miglior tutela che ci è riconosciuta invece in caso di liquidazione.
Altro aspetto che sottopongo all'assemblea è la valutazione del comportamento del precedente rappresentante comune che, se dall'evolversi del giudizio, risultasse eventualmente fonte di pregiudizio per il buon esito della causa stessa, potrebbe costituire titolo per una azione risarcitoria, suscettibile di avere come parte solidale la Società stessa, attesa la sua natura di organo societario.
Per quanto attiene alla delibera di fusione ed emissione del convertendo, senza la necessaria approvazione da parte di una speciale, sono di tutta evidenza le anomalie e il nocumento del caso già in contestazione. La fusione (senza entrare nel merito dei concambi e delle diverse implicazioni connesse, fonte in prospettiva di rilevantissimi problemi alla società) genera un ulteriore frazionamento del capitale allontanando ulteriormente la possibilità per l'azione, di fatto obbligazione a tasso fisso, di ottenere la maggiorazione del 5,2% e falcidiando, rispetto alle altre azioni, i diritti di opzione e/o prelazione. Analogo e contingente è il fatto di non concederci i diritti di prelazione sul convertendo.
Mi appello quindi al nostro rappresentante comune, dottor Trevisan, perché intervenga con tempestività e determinatezza, in ogni sede giurisdizionale e societaria per impedire l'esecuzione delle delibere prive dell'interpello della nostra categoria, direttamente coinvolta nel diritto e nella sostanza. Confido quindi in lui e nello studio legale che ci assiste per la scelta delle vie più idonee da perseguire, siano esse annullamento, diffida, richiesta di danni, transazione; esortandolo ad aver sospetto dei comportamenti dilatori o delle false promesse (che ben hanno precedenti) non sottoscritte ufficialmente, preordinate a raggiungere la maturazione dei termini di decadenza e rafforzare fatti compiuti.
Domande:
1) Quanto approvato dai soci ordinari non è attuabile senza il nostro consenso, vista l'evidente incisività sui nostri diritti patrimoniali e reddituali. Ora quale iniziativa ritiene attuabile per impedire l'attuazione concreta di quanto deliberato dall'ultima assemblea straordinaria del 25 Ottobre.? In caso di rifiuto tacito od esplicito dalla società Ella intravede ulteriori e successive modalità di intervento, anche per porci al riparo da eventuali decadenze ??
2) Ritiene che il comportamento del precedente rappresentante possa in qualche modo aver indebolito la nostra posizione nei confronti della controparte o sia sicuramente stato ortodosso nei termini e nell'efficacia rispetto ai doveri dettati dalla funzione statutaria? Sarebbe eventualmente praticabile, a Suo avviso, l'azione risarcitoria suscettibile di convenire la più capiente società medesima?
3) Perché così poca attenzione viene rivolta agli effetti di diluizione patrimoniale insiti nei diritti di opzione/ prelazione; è vero che con l' aumento di capitale del 2012 in un qualche modo essi erano parzialmente compensati nel numero (252 x 1)ma non nella sostanza; da quel momento i diversi valori contabili o fissi che dir si voglia ci penalizzano ad ogni frazionamento o aumento di capitale che dir si voglia, come ben dimostrato dall'ultima straordinaria?
4) Esiste un margine di intervento per ottenere una certezza statutaria sulle modalità di ripartizione delle perdite fra le nostre azioni di categoria A e le B ?
5) Perché poco o nulla viene trattato, nella nostra azione, sull'eliminazione del valore nominale (causa primaria di tutti i nostri problemi e delle altrui possibili nefandezze) che pure io credo doveva passare l'approvazione di una nostra speciale?

Iemmi Paolo

M., 12-12-2013

LEGALIZZATO IN MILANO

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale All. "E" al N° 10633/5463 di rep.

Badge	Titolare / Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Speciale
1001		RIVA RAFFAELE		1.000 0,078319%
1002		RADAELLI DARIO ROMANO		1 0,000078%
1003		RUSCONI LAURA (DELEGATO COMPUTERSHARE SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART.135-UNDECIES TUF)		0
1	D	VITANGELI GUALTIERO		1.485
		Totale azioni		**1.485** 0,116303
1004		CATTANEO ROSITA		120 0,009398%
1005		PASTORI GIOVANNI, ZAROLI DANIELA		650
1	D	PASTORI GIOVANNI *di cui 275 azioni Cointestazione con :PASTORI ALESSIA;* *di cui 350 azioni Cointestazione con :ZAROLI DANIELA;*		625
		Totale azioni		**1.275** 0,099856
1006		CARDARELLI ANGELO		0
1	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		177
2	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		132
3	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		928
4	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		32
5	D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND		500
6	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		20
7	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		47
8	D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICAGO		186
9	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND		110
10	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		7
11	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		397
12	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		1.084
13	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN		178
14	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		359
15	D	GOVERNMENT OF NORWAY		72.097
16	D	OYSTER ITALIAN VALUE		4.000
17	D	ATLANTE FUNDS PLC		12.900
18	D	MGI FUNDS PLC		1.402
19	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		32
20	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		164
21	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		13
22	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		245
23	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		4.144
24	D	UBS ETF		29
25	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		4.253
26	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		13
27	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		588
28	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		87
29	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		9

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Speciale
30		D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		1.385
31		D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		334
32		D	MERCER DS TRUST		108
33		D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		1.633
34		D	STANLIB FUNDS LIMITED STANDARD BANK HOUSE		413
35		D	UNISUPER		2.418
36		D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		154
37		D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		19
38		D	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED		85
39		D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		78
40		D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		93
41		D	SDGE QUALIFIED NUCLEAR DECOM MISSIONING TRUST PARTNERSHIP		584
42		D	CREMINELLI PAOLO		360
			di cui 360 azioni Cointestazione con :ROMERSA MARIA ROSA; CREMINELLI FRANCO;		
43		D	RAGOSO LUCA		5.000
			di cui 5.000 azioni in garanzia a BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIM. E		
			Totale azioni		**116.797** 9,147377
1007			BRAGHERO CARLO MARIA		7 0,000548%
1009			CAVALLERI MARCO		1 0,000078%
1010			TROULIER FABIO OSCAR		6.000
1		D	TROULIER BRUNO		4.000
			Totale azioni		**10.000** 0,783186
1011			FELAPPI GRAZIELLA		145 0,011356%
1012			D'ATRI GIANFRANCO		0
1		D	D&C GOVERNANCE S.R.L.		1
2		D	D'ATRI STELLA		1
3		D	PISANI CLARA		243
4		D	GUIZZETTI ENRICO GIOVANNI		1.380
5		D	REDA GABRIELLA		50
			Totale azioni		**1.675** 0,131184
1014			CROCE MARIO		400 0,031327%
1015			SALVI FABIO		1.100
			di cui 1.100 azioni in Cointestazione con :BECCI MARISA;		
1		D	BURESTI TIZIANA		9.000
			Totale azioni		**10.100** 0,791018
1016			ORSINI BARONI LUCA		0
1		D	THE ANTARES EUROPEAN FUND LIMITED		90.516
2		D	THE ANTARES EUROPEAN FUND II LTD		41.022

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale

Badge	Titolare / Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Speciale
3	D	ANTARES EUROPEAN FUND LP		27.974
		Totale azioni		159.512 12,492756
2001		IEMMI PAOLO		765 0,059914%
2002		CIPRIANI MARIO *di cui 800 azioni in Cointestazione con :ATTI ANNA;*		800
1	D	BIAVARDI CORRADO *di cui 450 azioni Cointestazione con :BODRIA IRES;*		1.132
		Totale azioni		1.932 0,151312
2003		RIMOLDI FABIO		180 0,014097%
2004		MANERA EMANUELA		275 0,021538%
2005		CERLESI GIANNI		3.417 0,267615%
2007		CANEPA STEFANO		0
1	D	LIMONTA DANIELA		210
		Totale azioni		210 0,016447
2009		MARINGONI GIANFRANCESCO *di cui 840 azioni in Cointestazione con :BENZONI MARIA GRAZIA;*		840 0,065788%
2011		BIGIARINI CARLO		0
1	D	NARDUCCI OMERO		1.000
		Totale azioni		1.000 0,078319
2012		CODAGNONE GIAN LUCA		0
1	D	ZILIERI DAL VERME LUCREZIA		4.720
		Totale azioni		4.720 0,369664

Totale azioni in proprio	15.701
Totale azioni in delega	300.156
Totale azioni in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONI	315.857 24,737476%
Totale azionisti in proprio	16
Totale azionisti in delega	59
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONISTI	75
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	23

Legenda:
D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

All. "F" al N° 10633/5463 di rep.

Assemblea Speciale del 10 dicembre 2013
(2^ Convocazione del 11 dicembre 2013 3^ Convocazione del 12 dicembre 2013)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Odg. 4**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1001	RIVA RAFFAELE	1.000		1.000
RA	RUSCONI LAURA (DELEGATO COMPUTERSHARE SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART.135-UNDECIES TUF)		1.485	1.485
D**	VITANGELI GUALTIERO	120		120
1004	CATTANEO ROSITA	650		650
1005	PASTORI GIOVANNI, ZAROLI DANIELA		625	625
DE*	PASTORI GIOVANNI			
1006	CARDARELLI ANGELO		177	177
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		132	132
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		928	928
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		32	32
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		20	20
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		47	47
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		186	186
**D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICAGO		110	110
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND		7	7
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		1.084	1.084
**D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		178	178
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN		359	359
**D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		72.097	72.097
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		4.000	4.000
**D	OYSTER ITALIAN VALUE		12.900	12.900
**D	ATLANTE FUNDS PLC		1.402	1.402
**D	MGI FUNDS PLC		32	32
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		164	164
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		13	13
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		245	245
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		4.144	4.144
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		29	29
**D	UBS ETF		4.253	4.253
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		13	13
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		588	588
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		87	87
**D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		9	9
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.385	1.385
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		334	334
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		108	108
**D	MERCER DS TRUST		1.633	1.633
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		413	413
**D	STANLIB FUNDS LIMITED STANDARD BANK HOUSE		2.418	2.418
**D	UNISUPER		154	154
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		19	19
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			

Azionisti: 71 Teste: 21
Azionisti in proprio: 14 Azionisti in delega: 57

1

Assemblea Speciale del 10 dicembre 2013
(2^ Convocazione del 11 dicembre 2013 3^ Convocazione del 12 dicembre 2013)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Odg. 4**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED		85	85
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		78	78
**D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		93	93
**D	SDGE QUALIFIED NUCLEAR DECOM MISSIONING TRUST PARTNERSHIP		584	584
***	CREMINELLI PAOLO		360	360
***	RAGOSO LUCA		5.000	5.000
1007	BRAGHERO CARLO MARIA	7		7
1009	CAVALLERI MARCO	1		1
1010	TROULIER FABIO OSCAR	6.000		6.000
DE*	TROULIER BRUNO		4.000	4.000
1011	FELAPPI GRAZIELLA	145		145
1012	D`ATRI GIANFRANCO			
DE*	D`ATRI STELLA		1	1
DE*	GUIZZETTI ENRICO GIOVANNI		1.380	1.380
DE*	PISANI CLARA		243	243
DE*	REDA GABRIELLA		50	50
DE*	D&C GOVERNANCE S.R.L.		1	1
1014	CROCE MARIO	400		400
1015	SALVI FABIO	1.100		1.100
DE*	BURESTI TIZIANA		9.000	9.000
1016	ORSINI BARONI LUCA			
DE*	ANTARES EUROPEAN FUND LP		27.974	27.974
DE*	THE ANTARES EUROPEAN FUND II LTD		41.022	41.022
DE*	THE ANTARES EUROPEAN FUND LIMITED		90.516	90.516
2002	CIPRIANI MARIO	800		800
DE*	BIAVARDI CORRADO		1.132	1.132
2003	RIMOLDI FABIO	180		180
2004	MANERA EMANUELA	275		275
2005	CERLESI GIANNI	3.417		3.417
2007	CANEPA STEFANO			
DE*	LIMONTA DANIELA		210	210
2009	MARINGONI GIANFRANCESCO	840		840
2011	BIGIARINI CARLO			
DE*	NARDUCCI OMERO		1.000	1.000
2012	CODAGNONE GIAN LUCA			
DE*	ZILIERI DAL VERME LUCREZIA		4.720	4.720

Totale voti	314.194
Percentuale votanti %	99,473496
Percentuale Capitale %	24,607232

Azionisti:	71	Teste:	21
Azionisti in proprio:	14	Azionisti in delega:	57

2

Assemblea Speciale del 10 dicembre 2013
(2^ Convocazione del 11 dicembre 2013 3^ Convocazione del 12 dicembre 2013)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Odg. 4**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

3

Azionisti:	71	Teste:	21
Azionisti in proprio:	14	Azionisti in delega:	57

Assemblea Speciale del 10 dicembre 2013
(2^ Convocazione del 11 dicembre 2013 3^ Convocazione del 12 dicembre 2013)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Odg. 4**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1002	RADAELLI DARIO ROMANO	1		1
2001	IEMMI PAOLO	765		765

Totale voti	766
Percentuale votanti %	0,242515
Percentuale Capitale %	0,059992

4

Azionisti:	2	Teste:	3
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	0

Assemblea Speciale del 10 dicembre 2013
(2^ Convocazione del 11 dicembre 2013 3^ Convocazione del 12 dicembre 2013)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Odg. 4**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1006	CARDARELLI ANGELO		500	500
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND		397	397
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			

Totale voti	897
Percentuale votanti %	0,283989
Percentuale Capitale %	0,070252

5

Azionisti:	2	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2

Assemblea Speciale del 10 dicembre 2013
(2^ Convocazione del 11 dicembre 2013 3^ Convocazione del 12 dicembre 2013)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Odg. 4**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Torino
Firmato Carlo Marchetti
Nel mio studio, 10 gennaio 2014

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.